

IMPOSTA
DI BOLLO

ASSOLTA
MEDIANTE
CONTRASSEGNI
TELEMATICI

N. _____
N. _____

Schema di

Accordo Quadro

per lavori di manutenzione

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE STAZIONI

INGEGNERIA E INVESTIMENTI STAZIONI

Accordo Quadro

per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di manutenzione di
fabbricati ferroviari e aree esterne a servizio dell'esercizio ferroviario
(Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere ed Impianti afferenti) comprensivi
dei relativi impianti, ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. – nei territori dell'Italia settentrionale e Sardegna.

CIG: ...

FRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede
legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita
IVA n. 01008081000, per la quale interviene nel presente Atto,
....., nato ail, nella sua qualità di
munito dei necessari poteri giusta (di seguito, per brevità, "RFF" o
"Committente")

E

....., con sede in, capitale sociale euro.

....., REA n.iscritta presso il Registro delle

Imprese di, codice fiscale

e Partita IVA n....., per la quale interviene nel presente Atto il

Sig., nato a, il, nella sua

qualità di, munito dei necessari poteri giusta procura

..... (di seguito, per brevità, “Appaltatore”),

nel seguito, congiuntamente, “Parti”.

PREMESSO CHE

a) RFI ha la necessità di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di manutenzione di fabbricati ferroviari e aree esterne a servizio dell'esercizio ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere ed Impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti, ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nei territori dell'Italia settentrionale e Sardegna;

b) RFI per l'affidamento dei lavori di cui sopra, ha esperito apposita procedura ... n ai sensi della Parte II, Titolo VI del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito della quale è risultata aggiudicataria; nell'oggetto dell'affidamento sono ricompresi taluni fabbricati/impianti di proprietà di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di altre Ferrovie Regionali, nonché delle Imprese di Trasporto comunque ricadenti nell'ambito territoriale di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché aree di proprietà di enti terzi, limitrofe alle precedenti, a seguito di impegni di

RFI derivanti da sottoscrizione di Accordi, Protocolli d'intesa,
Convenzioni o altro;

c) con lettera prot. n..... in data RFI ha dato
comunicazione all'Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione;

d) con lettera prot. n. ... in data è stata data comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

e) con lettera prot. n..... in data ricevuta dall'Appaltatore in
data è stato comunicato all'Appaltatore il buon esito

delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva
(*eventualmente* precisando che, al decorso del termine di cui all'art.

art. 92 c.3 D. Lgs. 159/2011 è stata deliberata l'efficacia nelle more del
completamento della verifica dei seguenti requisiti (*riportare di*

*seguito solo i requisiti per i quali la verifica non sia stata
completata)*

i. nulla osta antimafia,

ii. attestato Agenzia delle Entrate da cui risulta che a carico
dell'Appaltatore non risultano violazioni gravi definitivamente
accertate,

iii. attestato del tribunale da cui risulta l'assenza di misure di
prevenzione a carico dei Soggetti per i quali sono state inoltrate
le previste richieste.....

e che pertanto il presente Accordo è sottoposto a condizione risolutiva
ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.5 delle Condizioni Generali di
Contratto di cui ai successivi art. 3 comma 2 e 43 comma 2;

f) l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo

art. 12;

g) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula dell'Accordo

Quadro (d'ora in avanti anche denominato "Accordo" o "Contratto").

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Accordo ha ad oggetto, le condizioni generali che disciplineranno gli eventuali Contratti di Appalto (d'ora in avanti "Contratti Applicativi") relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione di fabbricati ferroviari e aree esterne a servizio dell'esercizio ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere ed Impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti, ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nei territori dell'Italia settentrionale e Sardegna.

Rientrano nell'oggetto del presente Accordo anche le prestazioni/interventi di manutenzione relativi a taluni fabbricati/impianti di proprietà di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di altre Ferrovie Regionali, nonché delle Imprese di Trasporto comunque ricadenti nell'ambito territoriale di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché aree di proprietà di enti terzi, limitrofe alle precedenti, a seguito di impegni di RFI derivanti da sottoscrizione di Accordi, Protocolli d'intesa, Convenzioni o altro.

2. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti Lavori alle condizioni contenute nel presente Accordo e nei relativi Allegati, oltre che in

tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Applicativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Applicativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse.

3. Gli ambiti di intervento del presente Accordo sono definiti di seguito:

- a) ambito **“fabbricati e aree esterne”** comprendente tutti i fabbricati (viaggiatori, uffici, magazzini, fabbricati lungo le linee ferroviarie etc.), piazzali, parcheggi ed aree esterne e delimitato, lato primo marciapiede, dalla linea tangente la facciata del fabbricato viaggiatori;
- b) ambito **“marciapiedi e pensiline”** che racchiude l'area occupata da marciapiedi di binario e pensiline;
- c) ambito **“sottopassi e sovrappassi”** che si sviluppa a livello sottostante o sovrastante il binario.

Si specifica che, tra gli ambiti di intervento sopracitati ricadono attività di cui all'art. 1, co. 53 della Legge n. 190/2012.

Relativamente agli ambiti “marciapiedi e pensiline” e “sottopassi e sovrappassi” gli interventi oggetto del presente Accordo, meglio specificati di seguito, saranno esclusivamente quelli che non interferiscono con la sede ferroviaria.

I lavori consistono principalmente in:

- a) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'Allegato n. 6 al presente Accordo;
- b) interventi di manutenzione su chiamata per eventi imprevedibili di emergenza non programmati, che si rendessero necessari per il ripristino di impianti, fabbricati e aree esterne a seguito di guasti,

danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di

vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nel successivo art. 3.1.
comma 8.

c) I lavori riguardano principalmente le seguenti categorie SOA (in
relazione al lotto di riferimento):

A) Fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio
ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere) (OG 1 - edifici
civili ed industriali)

I suddetti interventi potranno avere principalmente ad oggetto attività di
riparazione, ripristino, costruzione/ricostruzione, consolidamento,
riqualificazione, potatura e abbattimento di alberi, riguardanti fabbricati ed aree
esterne, nonché tutte le opere edili accessorie e di completamento
all'impiantistica afferente, l'installazione di segnaletica a messaggio fisso e
arredi.

B) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG 2)

I suddetti interventi potranno avere principalmente ad oggetto le lavorazioni
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare,
ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione fabbricati e manufatti di
interesse storico, soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali. Le attività potranno altresì riguardare la realizzazione in
tali fabbricati e manufatti di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché eventuali opere connesse,
complementari ed accessorie.

C) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (OG3)

I suddetti interventi potranno avere principalmente ad oggetto la
riqualificazione, realizzazione di aree esterne in generale, ed in particolare
piazze, viabilità stradale, parcheggi, nonché tutte le opere accessorie e di

completamento all'impiantistica afferente, quali impianti di smaltimento acque reflue, di illuminazione e l'installazione di segnaletica a messaggio fisso e arredi.

D) (solo per il lotto 2) Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6)

I suddetti interventi potranno riguardare principalmente le opere di captazione delle acque, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse.

E) Impianti per la produzione di energia elettrica (OG9)

I suddetti interventi potranno riguardare principalmente la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaico, eolico; l'installazione di gruppi elettrogeni

F) (solo per il Lotto 1) Impianti per la trasformazione A/M tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG10)

I suddetti interventi potranno riguardare principalmente la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su strade ed aree di parcheggio.

G) Impianti tecnologici (OG11)

Gli interventi potranno principalmente avere ad oggetto attività di riparazione, ripristino, ricostruzione, adeguamento a norma, realizzazione di impianti termici di riscaldamento, idrici, elettrici, gruppi di continuità, impianti di sollevamento acque, impianti di climatizzazione, impianti di depurazione, impianti antincendio, impianti TVCC, impianti di supervisione e telecontrollo.

H) (solo per il Lotto 2) Superfici decorate di beni immobili del patrimonio

culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico (OS2-A)

I suddetti interventi potranno avere principalmente ad oggetto il restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

I) (solo per il Lotto 1) Impianti elettromeccanici trasportatori (OS 4)

I suddetti interventi potranno avere principalmente ad oggetto la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

J) Opere di impermeabilizzazione (OS8)

I suddetti interventi potranno avere principalmente ad oggetto la riparazione, la sostituzione e la realizzazione di impermeabilizzazioni di coperture di fabbricati.

K) (solo per il Lotto 1) Componenti strutturali in acciaio (OS 18-A)

I suddetti interventi potranno riguardare principalmente la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

L) (solo per il Lotto 1) Componenti per facciate continue (OS18-B)

I suddetti interventi potranno riguardare principalmente la produzione e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi

modulari in vetro o altro materiale.

M) (solo per il Lotto 1) Opere strutturali speciali (OS21)

I suddetti interventi potranno riguardare principalmente l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

N) (solo per il Lotto 1) Verde e arredo urbano (OS 24)

I suddetti interventi potranno riguardare principalmente la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

O) (solo per il Lotto 1) Strutture in legno (OS 32)

I suddetti interventi potranno riguardare principalmente la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

4. Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma 3, da eseguire in forza del presente Accordo e del relativo Contratto Applicativo, laddove previsto, dovrà essere redatta la relativa progettazione esecutiva dall'Appaltatore ai sensi del successivo art. 27 in tutti i casi in cui (i) ai sensi della normativa applicabile, l'esecuzione dei lavori non possa prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del Progetto Esecutivo oppure (ii) il Contratto Applicativo abbia ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, oppure (iii) la

redazione del Progetto Esecutivo sia comunque richiesta da RFI.

In tali casi il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto dall'Appaltatore in conformità alla documentazione progettuale di cui all'Allegato n. 34 o dell'ulteriore documentazione progettuale messa a disposizione da RFI all'atto del contratto applicativo.

In tutti i casi in cui, sulla base di quanto sopra previsto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del Progetto Esecutivo e comunque tale redazione non sia richiesta da RFI, i lavori stessi dovranno essere eseguiti in conformità alla documentazione progettuale.

5. Rientra nell'oggetto dell'Accordo ogni altro intervento occorrente per mantenere gli impianti oggetto dell'Accordo medesimo in perfetto stato conservativo e/o di funzionamento.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO

3.1. CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. I lavori oggetto dell'Accordo Quadro e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 43 del presente Accordo, i quali tutti ne formano parte integrante ed essenziale, pur quando non siano materialmente allegati al presente Accordo Quadro, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" riportata nel citato art. 43 si intendono le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" approvate dal Consiglio di

Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. Nel seguito del presente Accordo le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate "CGC" o "Condizioni Generali".

Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni del presente Accordo e dei relativi allegati, le disposizioni delle Condizioni Generali in quanto compatibili con le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabili al presente Contratto.

3. I lavori indicati al precedente art. 2 saranno affidati di volta in volta all'Appaltatore attraverso appositi Contratti Applicativi e potranno avere inizio, a tutti gli effetti, soltanto dopo il perfezionamento dei Contratti Applicativi medesimi. Fermo restando quanto eventualmente indicato nell'offerta tecnica in merito all'esecuzione di contratti applicativi aggiuntivi al minimo garantito, l'Appaltatore si impegna a garantire la contemporanea esecuzione di almeno 2 (due) Contratti Applicativi per lotto emessi per singola tipologia e intervento/attività, e presenteranno un loro proprio progressivo.

Gli interventi/attività riferiti a fabbricati/impianti di proprietà di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di altre Ferrovie Regionali, nonché delle Imprese di Trasporto comunque ricadenti nell'ambito territoriale di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché di proprietà di enti terzi, limitrofe alle precedenti, a seguito di impegni di RFI derivanti da sottoscrizione di Accordi, Protocolli d'intesa, Convenzioni o altro costituiranno oggetto di specifici Contratti Applicativi, che saranno stipulati da

RFI in nome e per conto degli stessi.

4. Ciascun Contratto Applicativo dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi/attività da eseguire;
- b) il CIG derivato;
- c) il codice CUP ove obbligatorio ai sensi della legge;
- d) la consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
- e) le categorie di lavoro costituenti l'intervento/attività da realizzare;
- f) il luogo interessato dagli interventi/attività;
- g) l'importo presunto dell'intervento richiesto, con indicazione degli importi riferiti ai lavori, all'eventuale progettazione e quelli riferiti agli oneri della sicurezza analiticamente stimati e da compensare a misura;
- h) i termini utili per la redazione del progetto esecutivo (laddove prevista) e per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- i) i termini e le modalità per l'approvazione del progetto esecutivo da parte di RFI (laddove previsto);
- j) le modalità di pagamento;
- k) i massimali delle polizze richieste;
- l) l'elenco elaborati del progetto esecutivo, da redigersi a cura dell'Appaltatore (laddove previsto);
- m) il cronoprogramma degli interventi/attività da realizzare;
- n) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nel presente Accordo;
- o) le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

A ciascun Contratto Applicativo dovrà essere allegata, fra l'altro, tutta la

documentazione in materia di sicurezza del lavoro ai sensi della normativa
vigente (piani di sicurezza, etc.).

RFI si riserva la facoltà di variare l'ordine prioritario degli interventi ivi
stabilito, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o avanzare al
riguardo pretese di sorta.

5. L'Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un'organizzazione di cantiere
(maestranze, mezzi d'opera, etc.) idonea a garantire l'esecuzione
contemporanea anche di più interventi/attività oggetto del presente Accordo,
con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione, a perfetta regola
d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni dell'Accordo medesimo e degli atti
in esso richiamati e/o ad esso allegati nonché dei relativi Contratti Applicativi.

L'Appaltatore risponderà verso RFI del risultato sopra indicato rimanendo
obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o difetti dei materiali, a
provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto
salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per RFI, ivi compresi eventuali
oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio ferroviario,
qualora anche indirettamente interessato.

6. La mancata sottoscrizione anche di un solo Contratto Applicativo per fatto
dell'Appaltatore o l'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei
lavori relativi ai singoli Contratti Applicativi emessi in dipendenza del presente
Accordo, dà facoltà a RFI, oltre che di escutere la cauzione prestata, di
risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del c.c., salvo il risarcimento
del maggior danno.

7. L'Appaltatore dichiara di aver preso piena e dettagliata conoscenza dello
stato e delle condizioni dei luoghi in cui dovranno essere effettuati gli

interventi/attività tutti sopra citati e di essere stato edotto delle circostanze speciali e dei rischi potenziali ad essi connessi.

8. Sempre con Contratti Applicativi potranno essere ordinati all'Appaltatore – e lo stesso, con il presente Accordo, deve intendersi ugualmente obbligato alle condizioni tutte dell'Accordo medesimo e, pertanto, senza mutamento dei corrispettivi e senza alcun diritto al riconoscimento di maggiori spese o indennizzi – lavori che RFI qualificherà nel Contratto Applicativo stesso come rientranti nella fattispecie di cui all'art. 100 punto 6 del D. Lgs. 81/2008 per i quali non si applicano le disposizioni del suddetto art. 100. L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire con l'immediatezza richiesta gli interventi in parola.

9. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe di cui al successivo art. 7.

10. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per RFI. Nel caso in cui le norme, i regolamenti, le istruzioni, i capitolati, le tariffe, i disegni ecc., richiamati e/o allegati nel presente Accordo stabiliscano per uno stesso oggetto prescrizioni diverse, sono da applicarsi quelle più favorevoli per RFI.

11. RFI si riserva altresì la facoltà di affidare ad altri soggetti, in presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, talune delle lavorazioni dedotte nel presente Accordo, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

12. In caso di oggettive necessità all'interno di un determinato Lotto, RFI si

riserva di chiedere all'impresa aggiudicataria del lotto di manutenzione straordinaria limitrofo di subentrare per le medesime prestazioni fino alla concorrenza dell'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato a quest'ultima.

Tale opzione verrà esercitata da RFI mediante richiesta esplicita a mezzo Pec 30 (trenta) giorni prima dall'avvio dell'attività, senza che la stessa possa dare adito ad indennizzi ulteriori oltre le voci di tariffa contrattuali.

13. L'Appaltatore o l'eventuale subentrante di cui al precedente punto 11 resta comunque totalmente ed unicamente responsabile della regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

14. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi, e senza possibilità di rivalsa nei confronti di RFI, per i danni contrattuali ed extracontrattuali dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione. L'Appaltatore, perciò, dando esplicita manleva, tiene indenne RFI nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che Terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni da esso assunte con il presente Accordo.

Nel caso in cui a RFI fosse richiesto da Terzi il pagamento di somme, a qualsiasi titolo, per cause dipendenti e/o connesse con le obbligazioni oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore sarà tenuto a pagarle in sua vece, o comunque a rimborsarle a RFI, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo. Resta inteso altresì che RFI non assume alcuna responsabilità per danni che dovesse derivare dall'Appaltatore e dai suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi, o dalle loro cose, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo. La responsabilità dell'Appaltatore per danni è da intendersi assunta anche nei confronti del

personale e delle cose di RFI.

3.2. TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in mesi
18 naturali consecutivi.

2. Il suddetto termine decorre dalla data che sarà indicata nel verbale di
consegna dei lavori relativi agli interventi/attività di cui al primo Contratto
Applicativo perfezionato in dipendenza del presente Accordo, a prescindere
dalla tipologia.

3. Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del
suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo, eventualmente
prorogato ai sensi del successivo comma 7.

4. Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più
Contratti Applicativi andassero oltre il termine di validità di cui al precedente
comma 1, la durata dell'Accordo si intenderà estesa per il numero di giorni
corrispondenti.

5. Detta estensione del termine di validità di cui al precedente comma 1 non
darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di
qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella
determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni
relativo onere.

6. Ciascun intervento/attività oggetto del singolo Contratto Applicativo dovrà
essere eseguito/a entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel
rispettivo Contratto Applicativo. Tale termine non è comprensivo del tempo
utile stabilito per la redazione dei progetti esecutivi - eventualmente affidati da
RFI ai sensi del precedente art. 2 - di cui al successivo art. 36 del presente

Accordo.

7. Nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data di scadenza del presente AQ sia già stata indetta una nuova procedura per l'affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l'avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà – cui l'Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell'art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto al termine dell'Accordo Quadro/Contratto.

Nel caso sia esaurito l'importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell'Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi.

ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

4.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti

dal presente Accordo e relativi allegati.

2. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

3. L'Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto del presente Accordo è essenziale per l'immagine di RFI e si impegna a realizzarla con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

4. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale di RFI.

5. L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione dell'Accordo, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali

subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Appaltatore medesimo.

6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente Accordo, l'Appaltatore si impegna:

a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia del dipendente al diritto e all'azione nei confronti di RFI. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l'Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale.

b) Nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza – e fatta salva l'ipotesi in cui l'Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza – l'Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a RFI, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza del presente Accordo – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a RFI, una somma

pari a due volte le spese e gli oneri a carico di RFI derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall'Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.

7. L'Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

8. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – le Società del Gruppo FSI da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall'Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni le Società del Gruppo – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l'inesatto o mancato

adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

9. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel presente Accordo, l'Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell'appalto al fine di sostenere le difese del Committente e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente il Committente medesimo da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere al Committente, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto dal Committente per la propria difesa tecnica.

10. L'Appaltatore si obbliga altresì a malleare e tenere comunque indenne RFI nei medesimi termini di cui sopra, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza.

4.2 CONTESTAZIONI

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Accordo - RFI abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente Accordo e relativi allegati, RFI stessa provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a

conformarsi nei tempi all'uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti da RFI, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo art. 5, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall'Appaltatore medesimo, RFI contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.

3. L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da RFI, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.

4. La mancata eliminazione, da parte dell'Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

5. Oltre all'applicazione della penale, laddove il ritardo nell'attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell'Appaltatore superi di oltre l'80% i tempi fissati da RFI per il recepimento delle suddette prescrizioni, RFI ha diritto di risolvere il presente Accordo, per inadempimento dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. Il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL) dell'Accordo Quadro è nominato da parte di RFI. Il REL è il soggetto, comunque qualificato dagli atti

di organizzazione aziendale, a cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D.

Lgs. 50/2016 attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla

fase di esecuzione dell'Accordo e per le disposizioni, anche in via di

autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

RFI nomina altresì, per ciascun Contratto Applicativo, un Responsabile

dell'Esecuzione dei Lavori, anche diverso da quello nominato per l'Accordo

Quadro, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 attribuisce

al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del

Contratto Applicativo medesimo.

Il Direttore dei Lavori è nominato da parte di RFI, per ciascun Contratto

Applicativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14.2 delle Condizioni

Generali.

Le funzioni del Direttore dei Lavori eventualmente riferibili all'intero Accordo

Quadro sono svolte dal REL nominato ai sensi del primo periodo del presente

comma.

2. L'Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell'art. 15.1

delle citate Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore - anche tramite il proprio Direttore Tecnico ove questi ne

abbia specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall'art.

15.3 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte

delle funzioni del Direttore Tecnico in uno o più cantieri determinati.

4. RFI può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il Direttore Tecnico e/o

il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore

di gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente Accordo, ovvero

esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a

titolo di indennizzo.

4 bis. Per la gestione tecnico – amministrativa e per il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, compreso lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, dei Contratti Applicativi aventi ad oggetto fabbricati/impianti di proprietà di altre società del Gruppo o di Ferrovie Regionali, di enti terzi, limitrofe alle precedenti, a seguito di impegni di RFI derivanti da sottoscrizione di Accordi, Protocolli d’intesa, Convenzioni o altro, quest’ultima si avvarrà di RFI, la quale curerà direttamente i rapporti con l’Appaltatore.

ARTICOLO 5 bis

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL’OFFERTA TECNICA DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell’appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.

ARTICOLO 6

IMPORTO DELL’APPALTO

1. L’importo presunto dell’appalto, al netto del ribasso del ...% (...per cento) praticato ai prezzi di tariffa, è di Euro 000.000.000,00 (euro.....)¹, di cui:

a) € _____, (euro _____/____) per le prestazioni di progettazione esecutiva da compensare con i prezzi di tariffa di cui al successivo art. 7, compresa la redazione dei piani di sicurezza di cui:

¹ Importo indicato, per il momento al lordo del ribasso

- Lotto 1: Stazione di Calalzo: € 126.108,44;

- Lotto 1: Stazione di Trento: € 433.411,20;

- Lotto 1: Stazione di Ponte nelle Alpi: € 190.283,88;

- Lotto 2: Stazione di Colico: € 110.766,15;

- Lotto 2: Stazione di Aosta: € 116.501,26;

- Lotto 2: Stazione di Sondrio: € 98.827,63;

- Lotto 2: Stazione di Tirano: € 58.030,39;

- Lotto 2: Stazione di Lecco: € 161.639,16.

b) € _____, (euro _____/____) per le lavorazioni da compensare a misura con i prezzi di tariffa di cui al successivo art. 7, al netto degli oneri relativi alla attuazione dei piani di sicurezza;

c) € _____, (euro ----- /--) per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza. Gli oneri della sicurezza dovranno risultare ed essere supportati, per ciascun Contratto Applicativo, da una stima analitica da effettuare con i prezzi di tariffa di cui al successivo Art. 7 e dovranno essere liquidati secondo quanto stabilito al successivo Art. 10.6. Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore.

1bis. RFI non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del relativo importo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

2. L'Appaltatore per contro è vincolato alla redazione della progettazione, per ciascun intervento per il quale venga richiesta in forza del presente Accordo e

del relativo Contratto Applicativo, e all'esecuzione dei lavori e delle forniture in

opera che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti

Applicativi emessi da RFI.

3. Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi

dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo saranno compensati a

misura con i prezzi delle tariffe richiamate al successivo paragrafo 7.1, prezzi

che per ogni tariffa saranno applicati senza alcun incremento o diminuzione

preventiva, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

2. I prezzi stessi s'intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli,

alle proprie indagini ed alle proprie stime.

3. Al riguardo l'Appaltatore conferma la dichiarazione resa in sede di offerta, e

cioè di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali, dello schema

del presente Accordo e dei relativi allegati, di averne verificato la completezza e

l'adeguatezza, nonché l'eseguibilità e la congruità delle opere in essi previste, e

di averne tenuto conto nella sua offerta.

7.1 TARIFFE DEI PREZZI

1. Tariffa dei prezzi "BA" base delle voci di uso più generalizzato - Catalogo

Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 e successiva rettifica del 03

Novembre 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate -

Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al

n.3/276 in data 04/02/2022).

2. Tariffa dei prezzi "DC" per la difesa e consolidamento del corpo stradale e

dei ponti – Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione

2022 (depositata presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di

Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/277 in data 04/02/2022).

3. Tariffa dei prezzi “EI” per impianti di illuminazione e forza motrice –

Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022,

(depositata presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma

– Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/279 in data 04/02/2022).

4. Tariffa dei prezzi “ES” per la costruzione e il rinnovo delle sottostazioni

elettriche di conversione – edizione 2022 (depositata presso l’Agenzia delle

Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano

Laziale al n.3/281 in data 04/02/2022).

5. Tariffa dei prezzi “FA” per fabbricati civili ed industriali - Catalogo

Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio

Territoriale Albano Laziale al n. 3/282 in data 04/02/2022).

6. Tariffa dei prezzi “IG” per le indagini geognostiche e le prove geotecniche -

Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022

(depositata presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma -

Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/285 in data 04/02/2022).

7. Tariffa dei prezzi “IP” per la realizzazione di impianti di informazione al

pubblico – Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022

(depositata presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma

– Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/286 in data 04/02/2022).

8. Tariffa dei prezzi “IT” per impianti tecnologici - Catalogo Aggiornamento

prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l’Agenzia delle

Entrate - Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano

Laziale al n. 3/298 in data 07/02/2022).

9. Tariffa dei prezzi “MaCEP” dei materiali a categorico e progressivo –

Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022

(depositata presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma -

Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/330 in data 07/02/2022).

10. Tariffa dei prezzi “MO” per la manutenzione ordinaria agli impianti

tecnologici - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione

2022 (depositata presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di

Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/299 in data 07/02/2022).

11. Tariffa dei prezzi “OM” per l’ordinaria manutenzione delle opere civili -

Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022

(depositata presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma -

Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/303 in data 07/02/2022).

12. Tariffa dei prezzi “OS” per opere e dispositivi di sicurezza - Catalogo

Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio

Territoriale Albano Laziale al n. 3/304 in data 07/02/2022).

13. Tariffa dei prezzi “PM” per opere metalliche per ponti - Catalogo

Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 e successiva rettifica del 03

Novembre 2022 - edizione 2022 (depositata presso l’Agenzia delle Entrate -

Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.

3/305 in data 07/02/2022).

14. Tariffa dei prezzi “SP” per impianti elettrici speciali - Catalogo

Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso

l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio

Territoriale Albano Laziale al n. 3/308 in data 07/02/2022).

15. Tariffa dei prezzi "TC" per impianti per telecomunicazioni - Catalogo

Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso

l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio

Territoriale Albano Laziale al n. 3/311 in data 07/02/2022).

16. Elenco nuove voci aggiuntive_AQ Fabbricato Viaggiatori ed Aree Esterne

(Allegato n. 33);

17. Elenco nuove voci aggiuntive_Trento_AQ Fabbricato Viaggiatori ed Aree

Esterne (Allegato n.35).

Tutte le tariffe dei prezzi precedentemente elencate sono disponibili sul sito

www.rfi.it.

7.2 AVVERTENZE ALLE TARIFFE DEI PREZZI

Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione

dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, per come prescritto dalle norme in

vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi

abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati per come indicato nelle

voci stesse.

Anche se previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in

nessun caso impiegare materiali contenenti amianto nonché wollastonite, con

obbligo assoluto di utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo

tecnico-funzionale sia igienico-sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle

single voci di tariffa.

Per tutte le voci di tariffa che prevedono la posa in opera di masse metalliche

senza la prevista realizzazione del relativo impianto di messa a terra, tutti gli

oneri connessi a tale realizzazione si intendono compresi e compensati nei prezzi delle medesime voci di tariffa.

Tutti i prezzi di tariffa non comprendono i costi della sicurezza di cui ai relativi “Piani di Sicurezza”, redatti ai sensi del Titolo IV – Cap. I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che saranno compensati a misura con i prezzi delle tariffe di cui al precedente punto.

L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le certificazioni di legge e le dichiarazioni di conformità per le opere e impianti realizzati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo; anche i predetti oneri s'intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di detta documentazione, all'Appaltatore verrà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

7.3 AVVERTENZA GENERALE ALLE TARIFFE DEI PREZZI

Per quanto attiene invece gli interventi non programmati, di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) del presente Accordo, si stabilisce che la priorità di applicazione delle tariffe sopracitate è data dalla maggiore pertinenza delle stesse rispetto alle voci di tariffa in questione.

A. ONERI PER LA PROGETTAZIONE.

Nell'ipotesi in cui sia affidata all'Appaltatore la redazione della progettazione esecutiva, l'Appaltatore stesso dovrà fornire, su richiesta di RFI, ogni elaborato tecnico (progetto, disegni, relazioni, elaborati di dettaglio, ecc), firmato da professionista abilitato, necessario per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni o nulla osta previsti da leggi o regolamenti vigenti, senza che ciò dia titolo alla richiesta di ulteriori compensi in quanto i predetti oneri s'intendono compresi e

compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo. A tal proposito

l'Appaltatore dichiara di non aver nulla a pretendere in quanto gli oneri

conseguenti sono stati valutati in sede di offerta.

Resta fermo che la progettazione esecutiva degli interventi verrà compensata

con la tariffa indicata al successivo paragrafo 7.4. Tale tariffa troverà

applicazione anche nell'ipotesi in cui venga espressamente richiesta

all'Appaltatore la redazione del progetto esecutivo di interventi di

manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali

delle opere.

B. ESECUZIONE.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo, saranno

descritti nei rispettivi Contratti Applicativi e dettagliati nei relativi elaborati

progettuali.

Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun Contratto Applicativo, oltre

agli elaborati di progetto definitivo/esecutivo già menzionati, i capitolati, le

tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed

oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le

norme allegate o richiamate nel presente Accordo, ai quali l'Appaltatore dovrà

scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.

Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione

dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, per come prescritto dalle norme in

vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi

abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati per come indicato nelle

voci stesse.

Anche se previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in

nessun caso impiegare materiali contenenti amianto nonché wollastonite, con obbligo assoluto di utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia igienico-sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle singole voci di tariffa.

Per tutte le voci di tariffa che prevedono la posa in opera di masse metalliche senza la prevista realizzazione del relativo impianto di messa a terra, tutti gli oneri connessi a tale realizzazione si intendono compresi e compensati nei prezzi delle medesime voci di tariffa.

Tutti i prezzi di tariffa non comprendono i costi della sicurezza di cui ai relativi “Piani di Sicurezza”, redatti ai sensi del Titolo IV – Cap. I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le certificazioni di legge e le dichiarazioni di conformità per le opere e impianti realizzati; anche i predetti oneri s'intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo.

7.4 ONERI PER LA PROGETTAZIONE

1. La progettazione esecutiva, compresa la redazione dei piani di sicurezza, verrà compensata con i prezzi indicati nell'art. 6.

Laddove necessario, in base alla documentazione progettuale messa a disposizione da RFI, i compensi del progettista per la progettazione esecutiva saranno adeguati sulla base dell'importo dell'opera definito a cura di RFI, in base ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 – “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co.8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)”.

I corrispettivi per la progettazione saranno soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I corrispettivi inoltre comprendono le spese e gli oneri accessori di cui all'art. 5 del D.M. 17/06/2016, emanato dal Ministero della Giustizia, riconosciuti nella misura del 10% del compenso.

2. L'Appaltatore dovrà fornire, su richiesta di RFI, ogni elaborato tecnico (progetto, disegni, relazioni, elaborati di dettaglio, ecc.), firmato da professionista abilitato, necessario per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni o nulla osta previsti da leggi o regolamenti vigenti, senza che ciò dia titolo alla richiesta di ulteriori compensi in quanto i predetti oneri s'intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo. A tal proposito l'Appaltatore dichiara di non aver nulla a pretendere in quanto gli oneri conseguenti sono stati valutati in sede di offerta.

AVVERTENZE GENERALI

I compensi come sopra determinati non comprendono l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) né il contributo integrativo da versare alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti, che dovranno essere riconosciuti da RFI.

Per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi su cui calcolare il contributo integrativo, si stabilisce che le prestazioni professionali soggette all'obbligo contributivo sono da considerarsi quelle che rivestono un carattere strettamente ingegneristico. Nei corrispettivi d'appalto s'intende compreso e compensato ogni e qualunque onere e incombenza comunque connesso con lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi compresi gli interventi, per eliminare errori o discrepanze, riscontrate, in esito alle verifiche

effettuate da RFI.

I compensi come sopra determinati, escluso il contributo integrativo, saranno soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

ARTICOLO 8

REVISIONE PREZZI

1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, anche in deroga all'art. 1664 primo comma cod. civ., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, fatta eccezione per quanto stabilito nei seguenti commi 2 e 3.

2. Con riferimento a ciascun Contratto Applicativo, trovano applicazione il comma 1 lett. b) nonché i commi successivi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022.

Resta fermo, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni di cui all'art. 29, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 4/2022.

Resta altresì fermo che si procederà a compensazione, alle condizioni riportate nel citato art. 29 del D.L. 4/2022, nei limiti delle risorse di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 29.

RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

3. Con riferimento a ciascun Contratto Applicativo, i compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e relative attività accessorie saranno

soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora tra il momento di presentazione dell'offerta e il momento di esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (di seguito: indice ISTAT "FOI") sia aumentato o diminuito di oltre il 5%.

In tal caso, si procederà a revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Ai soli fini del calcolo della revisione si assumerà convenzionalmente un andamento lineare dell'esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva e, pertanto, ai fini dell'individuazione degli importi su cui applicare l'indice ISTAT "FOI" mensile si procederà alla divisione dell'importo relativo alle prestazioni di progettazione esecutiva di ciascun Contratto Applicativo, determinato sulla base della tariffa indicata al precedente articolo 7.1., per i numeri di mesi previsti per il completamento della prestazione di progettazione esecutiva (intendendosi per mese anche un periodo di giorni superiore a quindici).

La revisione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali revisioni precedentemente accordate.

A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà apposita istanza di revisione entro 6 mesi dalla consegna dei lavori esclusivamente per le prestazioni di progettazione esecutiva eseguite nel rispetto dei termini contrattuali. RFI procederà alla liquidazione degli importi eventualmente dovuti procedendo alla relativa contabilizzazione sul primo SAL utile successivo al decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di revisione.

RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori, entro 6 mesi dalla consegna dei lavori, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

Fatto salvo quanto sopra, i compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, anche nel caso di eventuale maggior importo delle opere progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 27 rispetto all'importo di cui al relativo Contratto Applicativo.

ARTICOLO 9

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Sul valore di ciascun Contratto Applicativo, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore, per ciascun Contratto Applicativo, entro quindici giorni da:

a) l'effettivo inizio della prestazione di progettazione esecutiva, nell'ipotesi in cui tale prestazione sia richiesta all'Appaltatore in conformità al precedente art. 2.

b) l'effettivo inizio dei lavori, nell'ipotesi in cui l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del Progetto Esecutivo e/o comunque tale redazione non sia richiesta da RFI.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La

garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione

(Allegato n. 3). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui l'Appaltatore sia

obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare,

a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3.

Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli

delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario

Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su

richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla

sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel

termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1456 c.c.

3. Qualora il Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto

meritevole di approvazione, fermo quanto previsto nel citato art. 27,

l'Appaltatore beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data

di erogazione della anticipazione. RFI, in ogni altro caso di mancata

approvazione del Progetto Esecutivo, recede dal Contratto ai sensi del

successivo articolo 40 bis e l'Appaltatore è obbligato alla restituzione della

anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali.

Nel caso in cui siano decorsi i termini di cui all'art 20.4 delle CGC senza che

RFI abbia disposto la consegna dei lavori, l'Appaltatore è obbligato alla

restituzione dell'anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli

interessi legali. Nell'ipotesi in cui il Contratto conservi la sua efficacia e RFI

proceda successivamente alla consegna dei lavori, l'Appaltatore, entro quindici

giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, riceverà una nuova anticipazione

pari al 20 % dell'importo contrattuale quale risulterà al momento

dell'approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore. Anche a tale

nuova anticipazione si applicheranno tutte le disposizioni del presente articolo

con esclusione di quelle riferite alla progettazione esecutiva.

L'Appaltatore beneficiario decade inoltre dall'anticipazione, con obbligo di

restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla

restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato

del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

4. Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20%

sull'ammontare complessivo di ciascuna situazione di acconto (SAL) e, per il

recupero del residuo, sulla situazione finale dei pagamenti (conto finale).

Nell'ipotesi in cui nel SAL siano ricomprese prestazioni eseguite da

subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di

pagamento diretto di cui al successivo art. 14:

a) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna ritenuta;

b) l'importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull'ammontare complessivo del SAL;

c) qualora l'importo del SAL al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all'importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si

procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo SAL utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella del 20% normalmente prevista.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI

1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto. L'importo di ciascun acconto è determinato sulla base dei lavori realizzati ogni mese dall'Appaltatore con i criteri di seguito indicati.

3. Saranno emesse situazioni provvisorie mensili in acconto per i Contratti Applicativi il cui termine utile, fissato ai sensi del successivo art. 36, sia maggiore di giorni 60 (sessanta). In tali casi il termine di cui all'art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo SAL.

4. Per i Contratti Applicativi con termine utile pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di avanzamento da emettersi alla data di ultimazione dei lavori previsti nel Contratto Applicativo medesimo.

5. Negli stati di avanzamento lavori l'importo di ciascun acconto sarà

contabilizzato in contraddittorio con l'Appaltatore a seguito di constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

6. Per ciascun Contratto Applicativo, l'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sarà corrisposto a misura e si procederà al pagamento solo previa approvazione da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), verificando l'effettiva adozione delle misure di sicurezza prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, (quando previsto).

7. Qualora, per effetto di eventuali modifiche all'Accordo, si renda necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di sicurezza.

8. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall'art. 45 delle CGC.

9. Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di "Entrata Merci" di cui all'art. 44 delle CGC. Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo.

10. Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i suddetti termini saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

11. L'Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

12. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla Direzione Lavori (di seguito anche "DL") tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte del Committente della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica all'Accordo e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

Ai lavori di cui alla presente Convenzione trova altresì applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di "Durc di Congruità". L'Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

13. Per quanto concerne la Progettazione, il pagamento avverrà in due fasi. Il 30% dell'importo del contratto applicativo sarà corrisposto all'atto della consegna completa della documentazione per la prima verifica da parte di RFI (Versione 0). Il restante sarà contabilizzato al momento dell'approvazione da parte di RFI degli elaborati finali anche a seguito di eventuali revisioni richieste da RFI stessa.

Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i suddetti termini saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

14. L'Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

15. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

Ai lavori di cui alla presente Convenzione trova altresì applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 n. 143, in materia di "Durc di Congruità".

L'Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

16. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche la ragione o denominazione sociale esatta dell'Appaltatore, il suo Codice fiscale o partita IVA, il numero e la data dell'“Entrata Merci”, l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.

Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi S.p.A. (<http://www.ferservizi.it>), società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI.

14. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al presente Contratto, e il codice unico di progetto (CUP), sono i seguenti:

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

15. In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, di cui all'art. 37, in cui l'Appaltatore è incorso.

16. Le disposizioni in materia di DURC, quelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di "Durc di Congruità" e la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del co. 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

16 bis. Al presente contratto si applicano le previsioni di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997 e s.m.i., ricorrendone tutti i presupposti.

L'Appaltatore è quindi tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo carico dalla norma sopra citata.

RFI provvederà, ai sensi dello stesso art. 17 bis, alle verifiche poste a carico del committente, con le conseguenze previste dalla legge.

17. Rimane inteso che non si procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.

18. In tema di recupero di crediti e compensazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle CGC.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEI CREDITI

1. I crediti derivanti dal presente Accordo possono formare oggetto di cessione

o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio finanziario, ai fini dell'opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a RFI stessa. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, RFI potrà opporre diniego espressamente motivato.

3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Accordo ed ai Contratti Applicativi, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di n. emessa il..... rilasciata dain data, fino alla concorrenza di €...../.. (euro.....), ed acquisita agli atti di RFI.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di "entrata merci" di cui all'art. 44.4 delle CGC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale

importo garantito è svincolato a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, sempre che all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo della garanzia ottenuto dall'istituto garante, completo dell'indicazione dell'importo residuo.

3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI o mediante individuazione di strumenti alternativi di garanzia.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13

POLIZZE ASSICURATIVE

13.1. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in riferimento ai singoli Contratti Applicativi, salvo le polizze di cui al successivo punto 13.2, 13.4 e 13.5, che si applicano all'intero Accordo Quadro.

L'Appaltatore si obbliga a stipulare, per ciascuno dei Contratti Applicativi affidati sulla base del presente Accordo, tutte le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con Compagnie di assicurazione ("Compagnie") classificate

con rating non inferiore a quelli che verranno indicati al momento della emissione della garanzia².

13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR).

La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne RFI da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 11 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.

La polizza, che considererà "Assicurato" RFI e l'Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all'art. 11.8 delle Condizioni Generali, i seguenti massimali:

- per quanto concerne le Opere, dovrà essere pari al valore del singolo Lotto, esclusa la progettazione;

- per quanto concerne le Preesistenze, dovrà essere pari al valore che la Direzione Lavori determina per le opere preesistenti.

Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a cinquanta milioni di euro per sinistro e per anno, ovvero non inferiori ad un milione di euro per sinistro e per anno nel caso in cui aderiscano alla Garanzia Appalti di Ferrovie dello Stato di cui al successivo art. 13.5.

² Alla data di invio della lettera d'invito a presentare offerta e fino alla scadenza il rating richiesto è il seguente:

- a) Baa3 quanto all'Agenzia MOODY's;
- b) BBB-, quanto all'Agenzia Standard & Poor's;
- c) BBB-, quanto all'Agenzia FITCH;

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nell'Accordo, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) Il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto Applicativo;
- b) L'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- c) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
- d) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
- e) L'obbligo per la compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- f) L'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;

g) L'obbligo della Compagnia a inserire in polizza garanzia manutenzione di 24 mesi;

h) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

In difetto RFI si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In relazione a dette polizze l'Appaltatore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell'elenco allegato all'offerta ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (già in possesso della compagnia);

b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;

c) testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.

-13.3. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE.

La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale deve tenere indenne RFI da tutti i rischi di cui all'art. 11.10 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all'atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell'importo

contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a RFI entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 11.10 delle Condizioni Generali, la polizza, che considererà "Assicurato" RFI, dovrà prevedere massimali non inferiori al valore delle opere strutturali oggetto di collaudo statico e per loro natura destinate a lunga durata.

La suddetta copertura assicurativa decorrerà dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel presente Accordo, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa; essa dovrà prevedere massimale non inferiore a cinquanta milioni di euro per sinistro e per anno;
- b) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
- c) dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
- d) inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della

parte difettosa dell'opera che ha originato i danni;

e) obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa corrente in materia;

f) competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione; obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia.

13.4. POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER I RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL PROGETTISTA.

La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio, eventualmente affidata all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 2.

La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti rese necessarie, in corso d'opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.

La copertura assicurativa deve decorrere dall'approvazione del Progetto Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista deve essere emessa in favore di RFI e deve prevedere massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo del lotto.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un

esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell'inizio della copertura assicurativa per l'acquisizione del gradimento di RFI.

Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, deve essere trasmessa a RFI entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte della stessa, relativo al primo contratto applicativo concluso avente ad oggetto prestazioni di progettazione.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera RFI dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il diritto di RFI alla risoluzione dell'Accordo per inadempimento dell'Appaltatore.

13.5 ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

Impregiudicato quanto previsto dai precedenti paragrafi, sarà inoltre a carico dell'Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla "Garanzia Appalti" di cui alla polizza in corso di validità stipulata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in nome e per conto di RFI con Cattolica Assicurazioni S.p.A. Compagnia Assicuratrice per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile dell'Appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori.

Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizza di cui al precedente paragrafo 13.2 e per i danni eventualmente non coperti da tale assicurazione.

Agli effetti dell'estensione della polizza di cui sopra, l'Appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.

Ai fini della successiva rimessa Compagnia Assicuratrice Cattolica Assicurazioni S.p.A. per tali garanzie, l'Appaltatore corrisponderà al Committente, in unica soluzione, una somma pari allo 0,245 % (premio lordo) dell'importo dei lavori come riportato in Contratto, che sarà trattenuta sul

primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.

Tale premio si riferisce alla polizza attualmente in vigore, eventuali modifiche saranno prontamente comunicate da RFI all'Appaltatore.

La Compagnia Assicuratrice, a ricevimento della comunicazione relativa all'affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione della suddetta polizza, inviandone copia a RFI.

L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombentegli ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.

Gli obblighi incombenti sull'Appaltatore sono riportati nell'Allegato "Abstract Assicurazione Responsabilità Civile Appalti".

Agli effetti di cui a tale polizza l'Appaltatore è obbligato a denunciare alla Compagnia Assicuratrice ogni sinistro verificatosi nell'ambito dei lavori oggetto di copertura della presente polizza, mediante trasmissione via mail all'indirizzo sinistrisappalti@aimuw.it indicando data, luogo e cause (anche se presunte) dell'evento.

Copia di tale denuncia dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Security and Risk - presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma, nonché al Direttore dei Lavori.

Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'Appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti giudiziari.

Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a tenere esente il Committente da responsabilità verso terzi e la Compagnia Assicuratrice per inosservanza degli

obblighi sopra descritti.

13.6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapacità, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

13.7. INTERVENTI SOSTITUTIVI.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza RFI a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Accordo o per altri titoli.

ARTICOLO 13 BIS

APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI

DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE

REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE

REPUBBLICHE INDIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente "misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina".

L'Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo

modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo

2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile

2022:

i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri

subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, (ivi compreso l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), dall'art. 39 delle CGC, nonché da quanto previsto dagli atti di gara. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

1bis. Per le attività di progettazione eventualmente affidate da RFI all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 2, l'Appaltatore stesso non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidate a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la

responsabilità del progettista, anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

2. Saranno subappaltabili le seguenti lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta:

.....
.....

3. Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l'Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel comma successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.

Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che, aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quanto precisato negli atti di gara, secondo cui limitatamente alla categoria SOA OG1, per entrambi i lotti, sono subappaltabili lavori fino all'occorrenza del 49,99% della rispettiva categoria

5. I limiti di cui al precedente comma 4 troveranno applicazione anche con riferimento a ciascun Contratto Applicativo. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a RFI, secondo le indicazioni del Direttore Lavori,

dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Tale obbligo troverà applicazione sia con riferimento all'Accordo Quadro, sia con riferimento a ciascun Contratto Applicativo.

6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione a RFI;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001.
- d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall'Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti, l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate a RFI eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell'Appaltatore

- a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
- b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
- c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
- d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
- e) Nominativo dell'impresa subcontraente;

- f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento;
- g) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;
- h) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;
- i) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
- j) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili;
- k) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
3. Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto di prezzi congrui e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;
4. Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai

direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;

7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile.

8. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È inoltre obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a RFI prima

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti

previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e

antifortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del

subappalto, RFI acquisirà d'ufficio il DURC relativo all'Appaltatore e a tutti i

subappaltatori, fermo restando che ai lavori di cui alla presente Convenzione

trova, altresì, applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di "Durc di Conguità".

Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo

dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori, senza che lo stesso

Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che

abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta,

provvede, anche in corso d'opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in

sostituzione dell'Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al

precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei

confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del

cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore, nell'ipotesi in cui sia previsto

che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore, del

cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al capoverso

precedente, il Responsabile del procedimento (REL) inoltra le richieste e delle

contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8 bis. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale

in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così

come meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È,

altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del subappalto. Ai sensi dell'art. 39.5 delle CGC la responsabilità

solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del

subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nell' "*Atto di*

Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto" pubblicato dal

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 4 gennaio 2022

è condizione essenziale per l'esecuzione della presente Convenzione e, di

conseguenza, si specifica che, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto e

delle relative lavorazioni, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture

oggetto di appalti pubblici e concessioni dovrà essere applicato il contratto

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale

si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e

quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività

oggetto dell'appalto.

Il Committente verificherà, in corso di esecuzione dell'appalto, l'applicazione

della sopracitata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in

materia di "Durc di congruità", di cui al comma 16 dell'art. 105 del D. Lgs. n.

50/2016 (per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143).

8 ter. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto,

prezzi congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Accordo. L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Committente, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In ogni contratto di subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre essere specificato l'ammontare degli oneri della sicurezza posti a carico del subaffidatario e dovrà essere allegato l'elenco delle voci di prezzo utilizzate per determinare l'importo indicato, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) le declaratorie delle voci di prezzo utilizzate devono essere coincidenti con quelle riportate nel Computo Metrico estimativo degli oneri della sicurezza di cui al PSC allegato al progetto esecutivo dell'opera;
- b) il valore economico di ciascuna voce di prezzo utilizzata non può essere inferiore a quello indicato nel sopra menzionato Computo Metrico Estimativo di PSC.

L'Appaltatore, all'interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è tenuto ad indicare in modo specifico l'eventuale somma corrisposta per oneri della sicurezza.

9. RFI provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può

essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di RFI sono ridotti della metà.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.

10. In ogni caso l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso il Direttore Lavori.

11. Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che RFI, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

12. L'Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Accordo.

La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta

vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Accordo e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.

Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Accordo e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato. A tale riguardo, resta inteso che al presente Contratto trova applicazione il primo periodo del comma 14 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ferme, tra l'altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso articolo 105, comma 14. Il Committente, prima di autorizzare il ricorso al subappalto, verificherà il rispetto del comma 14 dell'art. 105 citato, in relazione alla parità di trattamento economico e normativo nonché all'applicazione dei medesimi CCNL.

13. RFI corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all'art. 10 del presente

Accordo, RFI procederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi

dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che RFI medesima si

riserva di indicare per il tramite del Direttore lavori con apposito OdS.

Saranno altresì corrisposti da RFI, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza

relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la

sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite

dal subappaltatore, o dal cottimista o dal prestatore di servizi o dal fornitore di

beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di

pagamento.

14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in

merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall'Appaltatore al subappaltatore,

al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha

facoltà di richiedere all'Appaltatore la trasmissione, entro un termine

appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle

fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di

soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione.

In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in

tutto o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in

favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme

dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore motivi il mancato

pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di

servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori.

15. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, salvo i diversi importi specificatamente indicati nei protocolli di legalità territorialmente applicabili e di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.

16. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente dell'Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dall'Appaltatore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012.

Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il

profilo antimafia.

17. Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.

18. Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n.82 dell'11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa, qualora l'Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.

19. È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alle RFI la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione all'intervenuto cambiamento di sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. n. 159/2011.

20. In tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), vale quanto previsto dall'articolo 10 del presente Accordo relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l'Appaltatore trasmetterà a RFI, per ogni singolo contratto di subappalto

sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati da RFI a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere a RFI ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.

ARTICOLO 14 bis

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA

1. Al presente Accordo verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dal Protocollo di Intesa/Legalità sottoscritti tra RFI e le Prefetture competenti (Allegato n. 4) che verranno puntualmente individuati per ogni singolo contratto applicativo in base alla giurisdizione di competenza

Verranno applicate le condizioni stabilite al riguardo dai Protocolli di Intesa/Legalità, sottoscritti da:

Lotto 1:

- RFI e Confindustria Udine con la Prefettura di Udine, del 14/12/2012;

Lotto 2

- RFI, Trenitalia e Confindustria Liguria con le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, del 18/12/2012;
- RFI, Trenitalia e Confindustria con le Prefetture della Regione Sardegna del 31/08/2012;

Conseguentemente l'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto dei contratti applicativi del presente Accordo, aventi giurisdizione nei territori di competenza del/dei protocollo/i sopra richiamati, sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nei citati Protocolli di Intesa/Legalità, ed in particolare quanto riportato nei seguenti commi.

- Clausola n. 1:

- La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti, per il **Lotto 1**: il 14/12/2012 dalla stazione appaltante con Confindustria Udine e la Prefettura di Udine e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; per il **Lotto 2**: il 18/12/2012 dalla stazione appaltante con Confindustria Liguria e le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, il 31/08/2012 dalla stazione appaltante con Confindustria e le Prefetture della Regione Sardegna e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n. 2:

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell' imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

- Clausola n. 3:

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

- Clausola n. 4:

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R 252/98 (oggi art. 91 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.), ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse se la situazione di controllo o collegamento comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

- Clausola n. 5:

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

- Clausola n. 6:

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni specialistiche.

- Clausola n. 7:

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.

- Clausola n. 8:

La sottoscritta impresa espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; dichiara di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione

del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi della presente clausola, ovvero non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto in oggetto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per fatto e colpa della sottoscritta impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Nell'ipotesi di mancato rispetto dei Protocolli di Legalità troverà applicazione la penale prevista all'Art. 37 del presente Accordo.

ARTICOLO 14 ter

AVVALIMENTO

1. RFI eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile del procedimento (REL) accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto Applicativo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art 52 del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

2. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di RFI in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo.

3. L'Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi sono in ogni caso eseguiti

dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ARTICOLO 15

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 16

CODICE ETICO

MODELLO 231

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

1. L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del "Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231", pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. www.rfi.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

Tra l'altro l'Appaltatore prende esplicitamente atto che,

a) ai sensi del citato Codice Etico, *"omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e l'imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti?"*;

b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito non superi il limite di 150,00 euro e purché in linea con i principi generali di comportamento di cui sopra.

2. L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:

a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.

b) dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all'utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del Codice Etico di cui al comma 1 e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

4. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA SOCIALE

Poiché in virtù dell'oggetto dell'Accordo non sono individuabili né Appaltatori né subappaltatori "uscenti", e poiché pertanto non è possibile alcun cambio appalto o passaggio di lavoratori all'impresa subentrante l'obbligo di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 non trova applicazione al presente Accordo.

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante *[chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]*.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

(Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

ARTICOLO 18bis

CLAUSOLA DI DATA PROTECTION/ACCORDO DI DATA PROTECTION

Nell'ambito della manutenzione degli impianti tvcc non dovrà essere previsto il trattamento di dati personali; laddove ciò fosse strettamente indispensabile per l'erogazione del servizio, il fornitore si impegna a contattare immediatamente il cliente per definire le attività di trattamento necessarie procedendo alla stipula di un accordo di data protection.

ARTICOLO 19

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.

2. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente Accordo. Qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo

verrà riconosciuto il solo diritto di essere “autore”, mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a RFI.

RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l’acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l’eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e del bene acquisito senza che ciò determini a favore dell’Appaltatore compensi ed indennità di sorta. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

3. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle CGC, richiamate all’art. 3 del presente Accordo, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Accordo. L’Appaltatore presta analogo garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.

4. Pertanto l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e

legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 20

SICUREZZA - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

20.1. PIANI DI SICUREZZA.

1. Nel caso in cui sia richiesta la progettazione esecutiva, l'Appaltatore, almeno 15 giorni prima della Consegna delle Prestazioni di progettazione previste dal singolo Contratto Applicativo, proporrà al Responsabile dei Lavori (RDL) un professionista, esterno alla propria organizzazione, che il RDL potrà, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, nominare Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP). È facoltà dell'RDL non procedere alla nomina, se il professionista proposto non risulti di suo gradimento e richiedere all'Appaltatore l'individuazione di un diverso professionista.

~~Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo (FA) dell'opera relativo al progetto esecutivo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..~~

L'elaborato dovrà essere consegnato al RDL, predisponendo un verbale di consegna che sarà controfirmato dal RDL stesso. Il PSC/FA dovrà essere consegnato anche in formato editabile in modo che possa essere facilitato il compito di aggiornamento successivo da parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE).

Il CSP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di

progettazione per opere di entità simili a quelle oggetto del singolo Contratto

Applicativo.

La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento del RDL.

Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario relativo alle prestazioni affidate al Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo (FA) dell'opera e per l'adeguamento del PSC/FA in caso di varianti.

Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con i prezzi richiamati all'art. 7.4 del presente Accordo Quadro.

Il PSC del "Progetto Esecutivo", sarà redatto secondo quanto prescritto dall'art. 100 e dall'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base del PSC del Progetto Definitivo e in conformità alle specifiche tecniche di progettazione di cui al Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili Ed.2022 (Allegato n. 9) ed al "Manuale di Progettazione" (Allegato n. 10) Ed. 2022. Il PSC deve essere redatto per ogni singolo Contratto Applicativo ed è parte integrante dello stesso.

Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto da RFI con riguardo alle attività della stessa nelle aree oggetto delle lavorazioni previste dal Contratto Applicativo. Il PSC del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e/o verifica cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni) oggetto di ogni singolo Contratto Applicativo, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto dei cantieri ove saranno eseguite le lavorazioni, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici dovranno essere consegnati sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.

~~La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo Quadro.~~

2. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CSE almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CSE, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto dei cantieri ove eseguire le attività oggetto del Contratto Applicativo.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nel successivo art. 37.

3. La mancata approvazione di un POS da parte del CSE non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o del suo aggiornamento) approvato dal CSE comporterà la sospensione da parte del CSE delle singole lavorazioni, oltre

all'applicazione della penale prevista nel successivo art. 37.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno comportare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

20.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE.

1. Con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel caso in cui l'Appaltatore manifestasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale nonché le relative misure di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, e ad attenersi alle prescrizioni particolari indicate da RFI. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dalla stessa RFI.

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali di Contratto, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC di Progetto Esecutivo e di quanto previsto nel complesso degli articoli di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, nel rispetto dell'obbligo inderogabile della massima sicurezza tecnologicamente fattibile prevista dagli articoli 2087 del codice civile e 15 del D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo

nell'esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni.

Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come "soggetti esecutori".

L'Appaltatore, in qualità di datore di lavoro dell'impresa affidataria in base a quanto previsto dall'articolo 97 D. Lgs. 81/2008, cura il coordinamento di tutti i soggetti esecutori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti da detti soggetti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutti i soggetti esecutori dei lavori.

2. L'Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile.

L'Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmetteranno al Direttore dei Lavori (DL), salva diversa previsione normativa, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali,

assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al RDL/CSE, comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico dovrà essere nominato dall'Appaltatore "Responsabile della Sicurezza in Cantiere" (di seguito RSC), cui competerà l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore previsti dalle norme e dal presente Accordo Quadro e dai Contratti Applicativi, in materia di Sicurezza Cantieri.

4. Il RSC è l'interfaccia del RDL/CSE per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, gli obblighi del RSC:

- a) verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
- b) presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- c) partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;
- d) promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CSE, l'effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva

trasmissione agli specifici destinatari;

f) trasmettere al RDL e/o al CSE la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CSE e dal presente Accordo Quadro e/o dal Contratto Applicativo in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;

g) trasmettere al CSE il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;

h) predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo comma 7, e curarne il costante aggiornamento e trasmettendo al CSE l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);

i) trasmettere al CSE l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;

j) assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:

i. Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;

ii. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);

- iii. PSC firmato dal CSP e dall'Appaltatore;
- iv. Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CSP e CSE da parte degli altri soggetti esecutori;
- v. POS redatti e sottoscritti dai soggetti esecutori (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza);
- vi. Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- vii. Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;
- viii. Piano di Emergenza;
- ix. Copia aggiornata del "Libro Unico";
- x. Report Infortuni avvenuti in cantiere elaborato ai sensi della Procedura RFI DPO/SLA SIGS P08 "Infortuni a personale di imprese esecutrici di lavori o servizi appaltati da RFI S.p.A." in allegato 11 al presente Accordo Quadro;
- xi. Copia dei DUVRI elaborati dall'Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a pie d'opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.);

k) elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni, così come indicato al successivo comma 9;

l) verificare l'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OdSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;

m) verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo comma 6;

n) partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;

o) provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo comma 5.

5. L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.

6. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;

d) un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;

e) un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;

f) copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CSE, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.

7. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale al successivo articolo 37.

8. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre, relativamente all'infortunio, l'Appaltatore dovrà trasmettere al CSE una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CSE, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.

9. L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate).

Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere (Appaltatore, subappaltatori, ecc.); dove per "addetti agli uffici di cantiere" si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per "addetti alla realizzazione delle opere" si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere.

La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 37.

10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CSE l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dandone evidenza al CSE mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

11. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 37.

12. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CSE fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non saranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza, RFI, anche su segnalazione del CSE, ha il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Applicativo per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art.

1454 del Codice Civile.

13. L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CSE comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota di costi della sicurezza; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CSE, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

14. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all'Appaltatore per completare le finiture a suo carico.

15. L'Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del CSE nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.

16. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva, ivi compresa l'applicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di "Durc di Congruità".

In nessun caso RFI sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.

17. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi derivanti dallo stesso, l'Appaltatore è obbligato a tener fermi gli impegni aggiuntivi in materia di sicurezza eventualmente assunti dallo stesso.

ARTICOLO 20 BIS

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

1. L'Appaltatore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui all'articolo 4 co. 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto indicato nel co. 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, l'Appaltatore effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013. La documentazione comprovante l'attività sopra esposta sarà rassegnata al direttore lavori/delle prestazioni prima dell'avvio dei lavori/prestazioni, anche ai fini di quanto previsto nel successivo co. 3.

L'Appaltatore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei rischi derivanti dalle proprie attività.

2. L'Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri

subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di
impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.

3. In caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente
articolo, RFI si riserva di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1456 c.c.

ART. 20 ter

SOSTENIBILITÀ

20 ter1. GENERALITÀ

1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed
interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale
dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di
sviluppo sostenibile.

In particolare, il progetto dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità,
prevedendo l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure
operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, salvaguardare le
risorse naturali e ridurre la Carbon Footprint dell'opera, garantire la protezione
della biodiversità e delle aree di pregio, massimizzare l'utilità e il valore nel
tempo dell'infrastruttura progettata in un'ottica di resilienza, facilitare processi
di economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti.

2. In particolare, l'Appaltatore, fermo restando quanto già previsto in progetto,
dovrà:

- valorizzare elementi di *circular economy*, operando secondo una scala di priorità
che privilegi:

- minore utilizzo delle risorse;
- utilizzo circolare delle risorse;
- prevenzione della produzione di rifiuti

- prevedere iniziative volte a ridurre la *Carbon Footprint* della fase di realizzazione (quali ad esempio impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, fornitura elettrica da fonti rinnovabili, ecc);
- garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio;
- prevedere impegni specifici in relazione a politiche di tutela del lavoro dignitoso ed inclusione sociale, con particolare riferimento a occupazione giovanile, coinvolgimento di piccole e microimprese, garanzia di pari opportunità sul posto di lavoro e di formazione e sviluppo professionali, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 17 *bis* della presente Convenzione.

20 ter. 2. IMPRONTA CLIMATICA NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra durante la fase di realizzazione dell'Opera, l'Appaltatore è tenuto a misurare e rendicontare le emissioni di CO₂ correlate alla fase di costruzione.

A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre uno specifico Report per comunicare periodicamente informazioni e dati sulle quantità di gas serra correlate alle fasi di produzione dei materiali da costruzione ed al trasporto degli stessi dai siti di approvvigionamento al cantiere.

2. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a mettere in atto iniziative specifiche per la riduzione dell'impronta di carbonio della fase di cantiere definendo target ed obiettivi di riferimento nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale implementato in conformità all'art. 21 della presente Convenzione.

20 ter. 3. DNSH

Per memoria.

20 ter. 4. PROTOCOLLO ENVISION

Con riferimento alla specifica valutazione di sostenibilità del Progetto, effettuata attraverso l'applicazione del Protocollo Envision, l'Appaltatore è tenuto a fornire a RFI i dati e le evidenze (template, calcoli, schede tecniche e certificazioni, elaborati grafici, relazioni descrittive etc) previsti dal Protocollo per la fase di cantiere (con particolare riferimento ai crediti "pending") al fine di attestare l'effettivo livello di sostenibilità del progetto sulla base delle scelte operate in cantiere dallo stesso.

20 ter 5. RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta dei dati di sostenibilità ambientale relativi ai materiali approvvigionati, consumi energetici, gestione rifiuti e terre, scarichi idrici, reclami ambientali ecc, che saranno richiesti dalla Direzione Lavori ai fini della stesura del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tutti i dati richiesti dovranno essere riportati in un template che sarà trasmesso dalla Direzione Lavori da consegnare compilato entro 30 giorni dalla sua ricezione, seguendo le modalità che saranno comunicate dalla DL stessa. Per ogni giorno di ritardo, troverà applicazione la penale di cui all'art. 37.

ARTICOLO 21

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI

21.1. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

1. Nelle svolgimento delle proprie attività, l'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, dalle procedure, dei Manuali e dei Capitolati in uso presso RFI, oltre che delle ulteriori eventuali prescrizioni impartite da RFI medesima (contestualmente o successivamente alla stipula del

presente atto) o dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera, oltre che a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

2. È data facoltà a RFI di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione degli stessi, accertamenti circa lo stato delle aree cedute all'Appaltatore, onde verificare il corretto rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni risultanti dai successivi articoli 21.2 e 26, e delle ulteriori prescrizioni, norme o disposizioni richiamate al precedente comma 1. A tal fine è consentito l'accesso del personale individuato da RFI nelle aree cedute all'Appaltatore, purché RFI abbia preventivamente richiesto all'Appaltatore che il personale sia accompagnato da un incaricato dell'Appaltatore. È data facoltà a RFI, in caso di violazione delle ulteriori norme o prescrizioni di cui al precedente comma 1, di ordinare la sospensione dei lavori.

3. Tra le prove e le verifiche che RFI può svolgere al fine di redigere il verbale di ultimazione dei lavori di cui all'art. 38, vi è anche la verifica che l'Appaltatore abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi in materia di tutela dell'ambiente (quali ad esempio: restituzione dei materiali nuovi non utilizzati e

dei materiali tolti d'opera; gestione dei rifiuti; inquinamento del sito; ecc.).

L'avvenuta constatazione dell'assolvimento dei predetti obblighi dovrà risultare da apposito "verbale di restituzione delle aree" sottoscritto dalle parti.

4. In caso di riscontrate deficienze nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, RFI ne darà comunicazione, con Ordine di Servizio o documento equivalente, all'Appaltatore, che dovrà adempiere a tutti gli obblighi connessi a sua cura ed onere, comunicando altresì l'avvenuto adempimento alle suddette prescrizioni, al solo verificarsi del quale potrà essere controfirmato dalle parti il verbale di restituzione delle aree.

5. È in ogni caso data facoltà a RFI di subordinare il pagamento della rata di saldo all'avvenuta controfirma delle parti del verbale di restituzione delle aree di cui al precedente comma 3.

6. L'Appaltatore manleva completamente RFI da ogni responsabilità, pretesa ed azione, anche di Terzi, comunque connessa agli aspetti e/o a possibili criticità ambientali delle aree in questione o rapportabili alle aree in questione ed alle attività di utilizzo delle aree stesse da parte dell'Appaltatore.

7. Resta peraltro inteso che gli obblighi, gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di adeguare la situazione in cui l'area viene restituita alle prescrizioni derivanti dalla normativa, imputabili all'Appaltatore a titolo di dolo o colpa, anche lieve, si intendono e restano interamente posti a cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore, anche se accertati in data successiva all'avvenuta controfirma del verbale di restituzione delle aree.

21.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED INQUINAMENTO DEI SITI

1. Salvo quanto disposto nei successivi commi 2, 3 e 4, qualora nel corso dei

lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento o di potenziale inquinamento, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifica dei siti. Al tal fine è fatto obbligo all'Appaltatore di dare tempestiva comunicazione a RFI delle circostanze di fatto relative al verificarsi dell'evento e di tutte le iniziative poste in essere (quali, ad esempio: avvenuta effettuazione della comunicazione ai sensi degli artt. 242 o 245 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adozione delle misure di prevenzione, adozione delle misure di messa in sicurezza di emergenza, ecc.). RFI si riserva la possibilità di procedere alla bonifica o alla messa in sicurezza dei siti (ove la stessa non sia stata causata da fatto dell'Appaltatore), ancorché tale iniziativa non sia obbligatoria, ma attivabile di iniziativa in qualità di "soggetto interessato" o di "proprietario incolpevole". In tutte le ipotesi di apertura di un procedimento ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nulla competerà all'Appaltatore, salvo una proroga del termine utile contrattuale.

2. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale e l'esecuzione di specifiche analisi ambientali se richieste da RFI, che sulle aree a lui temporaneamente cedute non si siano verificati fenomeni di potenziale inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali o sotterranee o fenomeni di abbandono di rifiuti.

3. In ogni caso, è data facoltà a RFI di effettuare verifiche circa lo stato delle aree, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

4. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le

connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero

l'aggravamento dei medesimi siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.

5. Nell'ipotesi in cui nelle aree di cantiere vengano rinvenuti rifiuti abbandonati da soggetti diversi dall'Appaltatore, RFI potrà attivarsi direttamente per la rimozione degli stessi, ovvero, in alternativa, affidare la gestione di tali rifiuti all'Appaltatore, previa comunicazione scritta della Direzione Lavori. Tali attività saranno compensate con le voci di Tariffa.

6. Salvo diversa specifica del Direttore dei Lavori, tutto il materiale derivante dalle lavorazioni oggetto del presente Atto costituisce rifiuto. L'Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente alla gestione di tali rifiuti, assumendo la qualifica di "produttore" degli stessi. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte di RFI nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione degli stessi.

7. L'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti, si impegna a gestire gli stessi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire a RFI copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;

- b) nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto

a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire a RFI tempestivamente, e comunque prima del conferimento dei rifiuti, copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

c) l'eventuale affidamento delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato da RFI. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione a RFI medesima di copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;

d) l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su piazzali di proprietà di RFI, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, dalle procedure di RFI e dalle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile, del materiale nuovo o del materiale tolto d'opera in attesa di essere restituito a RFI, e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Il deposito dei rifiuti e dei materiali dovrà essere supportato da idonea cartellonistica, secondo quanto disposto dalle procedure di RFI e nel rispetto delle disposizioni di legge. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di

soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento

dovranno avvenire entro i termini consentiti per il deposito

temporaneo dei medesimi;

e) l'Appaltatore si impegna a fornire a RFI, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti. RFI può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

f) ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, RFI avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione o applicazione di penale.

Nell'ipotesi in cui il Contratto Applicativo sia superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 co. 2 del D.lgs. 50/2016, troveranno altresì applicazione le previsioni di seguito riportate.

21.3 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE

1. Generalità

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.

2. Sistema di Gestione Ambientale

Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l'Appaltatore si obbliga a predisporre e ad attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 nella versione corrente.

I documenti di sistema dovranno essere resi disponibili su richiesta alla DL su supporto magnetico (Cdrom/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni, e ogni qualvolta modifiche inerenti il progetto o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere resa disponibile su richiesta della DL. È data facoltà a RFI di richiedere in qualsiasi momento dello svolgimento delle prestazioni contrattuali l'adeguamento e l'aggiornamento della documentazione ambientale a cui l'Appaltatore deve dare seguito.

3. Nomina di un Referente Ambientale dell'Appalto (RA)

L'Appaltatore deve nominare un proprio Referente che abbia competenze sulle normative e di sistema di gestione ambientale, per gestire le attività di controllo ambientale. Il referente - per le questioni di stretta attinenza ambientale - si interfacerà con la Direzione Lavori.

RFI, potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del RA. L'Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.

4. Esecuzione di una Analisi Ambientale Iniziale

All'Appaltatore, in fase preliminare, si deve chiedere, a partire dai dati che verranno forniti da RFI circa gli aspetti ambientali significativi, i rischi e le opportunità correlati associabili alle attività oggetto di appalto, di redigere un documento di Analisi Ambientale, redatto e firmato dal referente ambientale dell'appalto (RA).

Dall'Analisi Ambientale verranno individuati gli aspetti ambientali "significativi" la cui gestione necessiterà della predisposizione di procedure/istruzioni operative ovvero di tutta la necessaria documentazione con l'intento di limitare tutte le situazioni che possano causare impatti sull'ambiente.

La valutazione di significatività dovrà essere svolta in condizioni sia normali sia di emergenza.

L'Appaltatore dovrà dare evidenza a RFI del periodico aggiornamento dell'Analisi Ambientale a fronte della modifica di tutte le condizioni inizialmente considerate (es. modifiche legislative, varianti di progetto, lavorazioni, prescrizioni della Committente).

Le modalità operative per il controllo degli aspetti ambientali significativi dovranno essere formalizzate e declinate in apposite procedure in assenza delle quali tale comportamento sarà valutato da RFI ai fini della eventuale risoluzione del contratto e/o dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

L'Appaltatore nella struttura dell'Analisi Ambientale dovrà esplicitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il processo WBS → Opera/parte d'opera → Lavorazioni → Strumenti e attrezzature utilizzati → Materiali impiegati → Aspetti ambientali e Impatti Correlati → Aspetti Ambientali Significativi → Mitigazioni/Prescrizioni/adempimenti legislativi applicabili → Documenti di riferimento.

L'Appaltatore ogni qualvolta provvederà all'aggiornamento dell'Analisi Ambientale sarà tenuto a rivedere tutte le procedure operative a essa afferenti.

In ogni caso i criteri e le modalità per l'identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali connessi alle attività contemplate dal contratto dovranno essere dettagliatamente documentati, a cura dell'Appaltatore, nell'Analisi Ambientale o in una apposita procedura e successivamente condivisi con la DL di RFI.

5. Gestione di uno Scadenario Legislativo (QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI)

L'Appaltatore dovrà elaborare e tenere costantemente aggiornato una base dati comprendente:

- a) un quadro delle prescrizioni legislative e normative nazionali e locali applicabili ai lavori e di altre eventuali prescrizioni sottoscritte;
- b) un quadro delle disposizioni e/o autorizzazioni ambientali di Enti e Organi di controllo applicabili.

Il quadro degli adempimenti deve essere aggiornato con l'evolversi delle normative e legislazioni pertinenti e correlato all'avanzamento delle attività.

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle

prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto e/o in corso d'opera.

Tale scadenziario, mantenuto dall'Appaltatore, deve essere reso immediatamente disponibile su richiesta della DL di RFI.

6. Pianificazione e Registrazione dei Controlli Ambientali

È responsabilità dell'Appaltatore prevedere ed eseguire tutte le verifiche, ispezioni, prove, misure e controlli necessari per soddisfare i requisiti richiesti dalle prescrizioni ambientali applicabili (di legge, contrattuali, del progettista, degli standard riconosciuti, ecc.). Gli esiti delle ispezioni, prove, verifiche, controlli possono essere documentati attraverso i Piani di Controllo Ambientale (PCA), o altra registrazione adeguata allo scopo, in conformità alla normativa vigente e ai documenti contrattuali.

Tutte le registrazioni di controllo (moduli di registrazione, schede, check list, ecc.) devono fornire le evidenze oggettive del controllo esercitato, devono essere tenute presso il luogo in cui il lavoro viene svolto e resi disponibili alla DL ovvero al personale che per essa opera.

L'Appaltatore deve costituire un "Dossier delle Registrazioni Ambientali" dell'appalto, che deve contenere i documenti relativi alla gestione ambientale anche in relazione all'avanzamento delle attività/lavori.

I contenuti minimi del Dossier delle Registrazioni Ambientali devono comprendere:

- a) registrazioni relative alla valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni applicabili (es. registri e scadenziari legislativi);
- b) registrazioni relative ai controlli ambientali eseguiti (ad es. PCA, ecc.);

c) rapporti di emergenze ambientali occorse, incluse le loro prove di preparazione e risposta;

d) rapporti e registri delle non conformità e delle azioni correttive.

I documenti facenti parte del Dossier delle RegISTRAZIONI Ambientali sono resi disponibili dal RA alla DL su richiesta della stessa, affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi, inclusa la gestione delle Non conformità rilevate secondo le indicazioni riportate nel punto 8 “Gestione Non Conformità e Azioni Correttive”.

7. Gestione delle Emergenze Ambientali

L'Appaltatore è tenuto a predisporre un'apposita procedura che descriva le responsabilità e le modalità operative per:

- a) identificare le potenziali situazioni di emergenza ambientale;
- b) rispondere a tali situazioni di emergenza mettendo in atto correzioni, azioni correttive e/o azioni per prevenire e mitigare le conseguenze a esse associate.

L'Appaltatore gestirà le situazioni di emergenza, anche potenziali, nel rispetto della normativa vigente.

La procedura gestione emergenze ambientali potrà includere, qualora applicabili, anche richiami a Piani Operativi di Sicurezza (POS) e/o Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

8. Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive

L'Appaltatore deve predisporre una procedura per la “Gestione delle Non Conformità (NC) ambientali e delle Azioni Correttive (AC)” riguardanti attività, prodotti e processi oggetto della prestazione contrattuale, in Accordo alla relativa procedura redatta da RFI nell'ambito del proprio Sistema di

Gestione Ambientale. In tale procedura l'Appaltatore deve indicare i criteri, le responsabilità e le modalità operative (e relativa modulistica utilizzata) per rilevare, esaminare e risolvere le Non Conformità (NC), comprese quelle relative alle attività svolte dai soggetti che operano per suo conto.

Pertanto, tale procedura deve contenere:

- a) la classificazione delle Non Conformità ambientali;
- b) le modalità operative e le responsabilità per la rilevazione, la formalizzazione, l'approvazione e il trattamento delle Non Conformità per singola tipologia classificata;
- c) la modulistica utilizzata per la registrazione (Rapporto Non Conformità ambientali e delle Azioni Correttive e Registro Non Conformità ambientali e delle Azioni Correttive);
- d) le modalità di analisi statistica e reporting delle Non Conformità;
- e) le modalità e i tempi di comunicazione alla Committenza;
- f) le modalità di gestione e archiviazione della documentazione di registrazione utilizzata.

La procedura deve essere redatta, emessa, aggiornata dall'Appaltatore e comunicata ai soggetti coinvolti nel lavoro; sarà cura dell'Appaltatore sorvegliare che la procedura venga successivamente correttamente attuata da tutti i soggetti coinvolti nella fase realizzativa dell'appalto.

a. Responsabilità e trattamento delle Non Conformità

L'Appaltatore è responsabile anche per i suoi fornitori, affidatari, subaffidatari, subappaltatori del trattamento, attraverso correzione e relative azioni correttive, delle NC ambientali di qualsiasi natura.

Le NC che comportino, abbiano comportato o continuino a provocare

violazioni di disposizioni normative e/o potenzialmente tali, in ambito ambientale, devono essere prontamente gestite documentandone la risoluzione attraverso evidenze oggettive. L'Appaltatore deve altresì eseguire l'analisi delle cause che hanno determinato le NC ovvero le conseguenti azioni correttive da mettere in atto per il loro trattamento.

Le NC ambientali possono essere rilevate da:

- a) personale dell'Appaltatore e suoi fornitori, affidatari, subaffidatari, subappaltatori;
- b) dalla Committente e/o da personale da essa formalmente delegato alla vigilanza contrattuale;
- c) da Enti Istituzionali di controllo e tutela (Enti di tutela ambientale, di Salute e Sicurezza del Lavoro, ecc.).

Il soggetto che rileva la NC è tenuto a segnalarla alle competenti figure individuate dall'Appaltatore per consentirne la registrazione, classificazione e trattamento. Tutti i rapporti di NC relativi alla esecuzione di quanto previsto in contratto devono essere conservati a cura dell'Appaltatore nel Dossier delle RegISTRAZIONI Ambientali, laddove previsto, e messi a disposizione del personale della Committente e/o da personale da essa formalmente delegato alla vigilanza contrattuale.

Non possono essere ammesse a SAL eventuali opere o lavori eseguiti affetti da NC e soggette a compenso previsto contrattualmente.

Le azioni correttive messe in atto per qualunque tipologia di NC rilevata, al di là degli interventi immediati pertinenti di correzione e prevenzione, non devono superare temporalmente i termini temporali sanciti da leggi, regolamenti, normative cogenti e/o disposizioni di RFI e altre autorità

competenti ovvero immediatamente, nel caso in cui la tempestività di intervento fosse determinante per la pronta risoluzione dell'accadimento ambientale.

b. Registro Non Conformità e delle Azioni Correttive

L'Appaltatore deve predisporre, tenere aggiornato e mantenere a disposizione della DL e del personale da essa formalmente delegato alla vigilanza contrattuale, un "Registro delle Non Conformità e delle Azioni Correttive", completo di tutte le informazioni riguardanti l'identificazione e la gestione delle Non Conformità ambientali e atto a individuarne lo stato di risoluzione. Il Registro delle Non Conformità ambientali e delle Azioni Correttive deve contenere la sintesi di tutte le voci presenti su ciascun Rapporto di Non Conformità ambientali e delle Azioni Correttive e il loro stato attuativo.

L'Appaltatore può istituire più registri gestiti dall'Appaltatore in relazione alle esigenze, anche utilizzando un sistema informatizzato di gestione dei registri delle NC che consenta di condividere in tempo reale le informazioni con la DL e/o con il personale da essa formalmente delegato alla vigilanza contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto a produrre un'analisi statistica delle NC nell'ambito del "Report ambientale periodico". In tale ambito vanno evidenziate le NC ripetitive e definite le cause e le azioni correttive.

Su richiesta di RFI, l'Appaltatore dovrà fornire le evidenze dei controlli eseguiti sui propri affidatari/subaffidatari/subappaltatori/fornitori.

Le evidenze potranno essere, a titolo esemplificativo:

- a) verbali di audit;
- b) rapporti di NC;
- c) fotografie e rilievi di qualsiasi altro genere formalizzati anche da Enti di

controllo esterni.

Qualora la non corretta gestione ambientale di un affidatario, subaffidatario, subappaltatore o fornitore dovesse procurare una grave inadempienza ambientale (es contaminazioni, esecuzione di attività senza la prescritta autorizzazione, ecc.) questa dovrà essere comunicata prontamente dall'Appaltatore alla DL che potrà in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio richiedere all'Appaltatore l'evidenza dei controlli eseguiti sui fornitori/affidatari/subaffidatari/subappaltatori.

RFI segnalerà, per il tramite della DL, all'Appaltatore le eventuali carenze riscontrate trasmettendo un Rapporto di Verifica Ispettiva e, ove necessario, indicando anche le Azioni Correttive che vanno attivate dall'Appaltatore senza attendere le sue proposte.

Le risultanze dell'attività di Verifiche Ispettive dovranno essere consegnate con verbale/rapporto di verifica e sottoscritte per condivisione dai responsabili con appropriata autorità, dell'organizzazione soggetta a verifica durante la riunione conclusiva dell'audit.

L'Appaltatore è tenuto, sulla base di segnalazioni formulate da RFI, a emettere il relativo Piano di Azioni Correttive (PAC) e a trasmetterlo nei termini stabiliti nella notifica ufficiale dell'esito della verifica e comunque, ove non indicati, entro una settimana dalla stessa.

Il PAC non deve prevedere Azioni Correttive che richiedano tempi di risoluzione superiori a quanto concordato con RFI.

RFI si riserva di esprimere commenti e richiedere integrazioni al PAC dell'Appaltatore, che dovrà recepire quanto commentato o richiesto.

L'Appaltatore deve dare comunicazione tempestiva alla Committente della

chiusura delle Azioni Correttive intraprese illustrandone lo stato anche nel Report Ambientale periodico.

Se il PAC non è stato completamente attuato, la DL ha la facoltà di concedere all'Appaltatore una proroga dei tempi di risoluzione; tale proroga potrà essere concessa previa presentazione, da parte dell'Appaltatore, di una giustificata motivazione per il ritardo registrato.

RFI si riserva di eseguire, in ogni momento, ispezioni comunicate o non preavvisate.

9. Comunicazione Periodica con il Committente (REPORT AMBIENTALE)

L'Appaltatore deve predisporre un Report Ambientale semestrale che deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le informazioni relative all'andamento generale delle attività che possono avere un impatto ambientale;
- b) i risultati della valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili (conformità legislativa);
- c) i risultati delle attività di gestione ambientale; in particolare, per ogni attività oggetto di appalto, devono essere descritti, fornendo le evidenze oggettive, gli elementi riguardanti la gestione degli aspetti ambientali significativi individuati, sia in sede di valutazione iniziale che a seguito di ogni modifica al progetto, gestiti anche attraverso la Analisi Ambientale;
- d) tutte le NC rilevate, aperte e chiuse nel periodo e la loro analisi statistica con evidenziazione delle cause che le hanno determinate e le azioni correttive messe in atto compreso il loro stato di attuazione;
- e) le informazioni riguardo eventuali emergenze ambientali e gli esiti delle

azioni intraprese per la loro risoluzione;

f) i risultati delle attività di controllo ambientale eseguite;

g) i risultati degli audit/ispezioni interni ed esterni compresi quelli degli

Enti di tutela ambientale, del Certificatore (eventuale) e di altri Organi

di controllo e le azioni di miglioramento messe in atto;

h) lo stato di attuazione delle azioni correttive messe in atto a seguito degli

audit interni e esterni;

i) gli esiti e relative verbalizzazioni delle attività di controllo degli Enti di

tutela ambientale;

j) le criticità che si ritiene opportuno segnalare.

10. Ritenute sul SAL

In caso di:

a) mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o

mancata risoluzione nei tempi pianificati, approvati e/o indicati da RFI,

o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti a NC

ovvero in caso di inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe

in atto;

b) mancate comunicazioni alla DL ed altri Enti interessati nei casi previsti;

c) mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico o

incompletezza dei dati contenuti nello stesso o difformità rispetto alle

evidenze acquisite da RFI e/o da altri Enti competenti nel corso di

sopralluoghi e verifiche;

d) mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle

lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo

Ambientale compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle

evidenze acquisite da RFI, e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e verifiche;

la DL, decorsi i tempi dalla stessa definiti o condivisi per la risoluzione della specifica carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità sarà calcolata secondo la seguente formula: $T = 0,5\% \times N.g \times I.sal$ (dove T è l'importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della specifica carenza/criticità e I.sal l'importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori). Se l'importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà superiore al 10% dell'importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori, l'ammontare della trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei Lavori corrisponderà al 10% dell'importo del SAL stesso.

L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.

ARTICOLO 22

OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Lavori potenzialmente interferenti con l'esercizio ferroviario

Ancorché l'oggetto del presente Accordo sia l'affidamento in appalto dell'esecuzione di lavori e forniture, per la manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio, ma non interferenti con

l'esercizio ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere, aree esterne, ed Impianti afferenti), ove, a insindacabile giudizio di RFI, si palesino rischi da interferenza con l'esercizio ferroviario, si segnala che in caso di intervento da eseguire in prossimità della linea o comunque interferenti con l'esercizio ferroviario, l'Appaltatore dovrà adeguarsi a quanto indicato nell'apposito Contratto Applicativo e nel DUVRI appositamente redatto da RFI, ove verranno individuate le normative di riferimento, le attività previste e le abilitazioni richieste da RFI, affinché sia garantito l'andamento previsto della produzione e la sicurezza dei lavoratori in cantiere, con particolare riferimento a:

A. Protezione cantieri

- "Capitolato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione" (Allegato n. 7);
- "Istruzione per la Protezione dei Cantieri" (Allegato n. 13);
- "Capitolato Speciale di Appalto per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici" (Allegato n. 8).

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 del presente Accordo. Resta comunque salva la facoltà da parte di RFI di risolvere il presente Accordo per inadempienza dell'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile. Tutte le spese e gli oneri occorrenti per l'ottenimento delle prescritte abilitazioni sono a carico dell'Appaltatore.

B. Concessione d'interruzioni e rallentamenti

I lavori interferenti con l'esercizio ferroviario che dovessero essere ordinati da

RFI in dipendenza del presente Accordo, verranno di norma eseguiti con l'utilizzazione dei normali intervalli di circolazione liberi da treni, sia in ore diurne sia notturne, nonché degli intervalli d'orario o delle interruzioni programmate d'orario (fasce) previste dal fascicolo orario della linea interessata dai lavori medesimi.

L'eventuale limitazione dell'utilizzazione delle interruzioni o la mancata concessione di una o più interruzioni o lo spostamento del periodo dell'interruzione, non daranno titolo all'Appaltatore di richiedere compensi ed indennizzi di sorta.

Per particolari lavori alla sede ed in corrispondenza dei binari, per motivi di sicurezza dell'esercizio ferroviario, saranno concessi rallentamenti della velocità dei treni, da concordare con il Direttore dei Lavori. RFI ha comunque la piena ed insindacabile facoltà di non concedere i rallentamenti programmati che, per sopravvenute necessità, si rivelino non compatibili con le esigenze di esercizio.

Tale mancata concessione, non darà titolo all'Appaltatore di richiedere compensi ed indennizzi di sorta.

C. Identificazione del personale di cantiere

1. Ai sensi del D. Lgs. 81 del 9/4/2008, art. 18, co. 1, lettera u) e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori, di un apposito documento di identificazione, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di dotare il personale dei subappaltatori aventi accesso ai cantieri di analogo documento di identificazione che con apposita scritta indichi che gli stessi sono alle

dipendenze del subappaltatore autorizzato.

3. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori, e dove non fosse esposto, dovrà essere esibito ai rappresentanti della Direzione Lavori e/o ad altro funzionario che svolgerà funzioni di controllo.

4. Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.

5. Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 del presente Accordo. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

ARTICOLO 22 bis

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI

DALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo in conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta Tecnica e dei documenti ad essa allegati.

2. Poiché l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni

5. Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 del presente Accordo. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui v

contrattuali, il cui mancato adempimento determina l'applicazione delle
sanzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.

3. L'Appaltatore in particolare dovrà

.....

.....

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l'offerta tecnica si
applicherà la penale prevista nel seguente articolo 37 (Penalità), fermo restando
che laddove l'inadempienza dell'Appaltatore perdurasse oltre il termine
stabilito nel sopra citato articolo, RFI si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice
civile, di risolvere il presente Accordo.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

1. Il Committente, durante l'esecuzione del presente Accordo ha la facoltà di
richiedere all'Appaltatore, per giustificati motivi, l'allontanamento e l'eventuale
sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Accordo, anche in caso di ricorso al subappalto.

2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati
motivi:

- a) L'avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di
stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della
clientela, segnalazioni) di sentenza di condanna, sentenza di
patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso
relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona
offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità,
quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e
seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione,

furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere.

b) Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di incompatibilità ambientale.

c) Fatti o condotte rilevanti che possano ledere l'immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

d) La violazione da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

3. L'Appaltatore dovrà procedere all'immediato allontanamento e alla eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti eventualmente in essere con altre Società del Gruppo FS Italiane.

4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo art. 40.

ARTICOLO 24

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - VARIANTI IN CORSO D'OPERA - AUMENTO O DIMINUIZIONE DEI LAVORI

1. Le modifiche al presente Accordo potranno essere ammesse in conformità a

quanto previsto dall' art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto articolo si applicano le previsioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali.

Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione dei lavori appaltati, devono essere autorizzate per iscritto dal REL ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo all'Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38.1 delle CGC. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

2. Nel rispetto dell'art. 106, co. 12 del D.lgs. n. 50/16 e durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione dell'importo indicato nell'art. 6 fino a concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto, RFI può imporre all'appaltatore l'esecuzione agli stessi patti e condizioni previsti nel presente contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Qualora le modifiche implicino l'esecuzione di maggiori, minori e/o diverse prestazioni rispetto a quanto previsto nel Progetto Definitivo/Esecutivo approvato, alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale, limitata alle parti d'opera contenenti le prestazioni effettivamente interessate dalla modifica stessa.

Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. ..., fatta salva l'applicazione dell'articolo 37 delle CGC.

L'Appaltatore dovrà presentare la perizia differenziale sia in formato cartaceo sia in formato elettronico editabile organizzata per WBS e per articoli.

Tutta la documentazione sia tecnica che economica della modifica dovrà essere aggiornata dall'Appaltatore a seguito di eventuali osservazioni del Committente. In caso di dissenso in merito alle condizioni di esecuzione della modifica, l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad aggiornare la documentazione secondo le osservazioni del Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 35 delle Condizioni Generali di Contratto.

4. Qualora la modifica derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dal Committente.

5. L'Appaltatore dovrà presentare il Progetto Esecutivo modificato, corredato da computo metrico estimativo, entro 20 giorni dalla data di rilevamento degli errori/omissioni.

Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna, secondo le modalità anzi dette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

ARTICOLO 25

RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO

Il rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico è disciplinato dall'art. 31 delle CGC.

ARTICOLO 26

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN

ARTICOLO 26
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE **Informazione ad uso interno**

MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

1. Nella gestione degli aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell'art. 21.2, ancorché gli stessi risultino diversi da quelli disciplinati a titolo indicativo e non esaustivo nel presente articolo, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nell'art. 21.1.1.

2. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'Appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.

3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente atto, impartite da RFI. L'installazione, nelle aree cedute da RFI all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi; cisternette; fusti; latte; ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, ovvero l'uso di depositi fissi o mobili installati da RFI, dovrà essere espressamente autorizzato da RFI eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie da RFI ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In alternativa, ad insindacabile decisione di RFI, il

cessionario dovrà garantire il libero accesso di RFI alle aree cedute, perché RFI effettui direttamente a propria cura, spesa e responsabilità tali attività. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti. Ove previsto dalla normativa, dovrà essere acquisito il certificato di prevenzione incendi.

4. Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà di RFI da parte dell'Appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato da RFI e dovrà prevedere la realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. È data in ogni caso facoltà a RFI di subordinare il nulla-osta all'effettuazione dello scarico nelle proprie condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. RFI si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, controlli sulla qualità delle acque immesse nelle proprie condotte. Le spese per l'effettuazione di tali controlli restano totalmente a carico dell'Appaltatore. RFI potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente possibile.

5. L'Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale

normativa e fornire ad RFI prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata da RFI.

6. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

7. Relativamente all'affidamento delle attività di manutenzione e assistenza, che interessano apparecchiature di condizionamento d'aria, refrigerazione, e pompe di calore fisse, contenenti gas fluorurati ad effetto serra (c.d. f-gas), l'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dalle procedure aziendali, dovrà essere in possesso di Certificato rilasciato da Organismo di Certificazione di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 146/2018, e dovrà fornire a RFI copia dei seguenti documenti:

- Attestato di Iscrizione al Registro Telematico Nazionale rilasciato dalla CCIAA competente;
- Certificato (in corso di validità quinquennale) dell'impresa, rilasciato ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2067, ovvero, fino alla scadenza, di certificato rilasciato ai sensi del previgente Regolamento (CE) n. 303/2008.
- Attestati di Iscrizione al Registro Telematico Nazionale delle Persone Fisiche, rilasciati dalle CCIAA competenti;
- Certificati (in corso di validità decennale) delle persone fisiche, rilasciati ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2067, ovvero, fino alla scadenza, di certificato rilasciato ai sensi del previgente

Regolamento (CE) n. 303/2008, nelle Categorie I e II di cui all'art. 3
del Reg. medesimo.

ARTICOLO 27

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

27.1 ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, la eventuale progettazione esecutiva, da redigere per ciascun intervento per il quale venga richiesta in forza del presente Accordo e del relativo Contratto Applicativo, dovrà essere sviluppata in conformità alle disposizioni e richieste di RFI, alle prescrizioni e specifiche, ai capitolati speciali ed alla documentazione elencata al successivo art. 43 e all'art. 20 delle CGC e dovrà essere composta oltre che dai documenti richiesti dalla normativa applicabile – salvo diversa motivata indicazione dal Responsabile del Procedimento – dagli elaborati progettuali che all'uopo saranno indicati da RFI stessa nei singoli Contratti Applicativi. L'Appaltatore in particolare accetta nella loro interezza, con la stipulazione del presente Accordo, la documentazione progettuale prodotta da RFI di cui all'Allegato n. 34 e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, trovandoli tutti pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione.

2. Successivamente all'emissione di ciascun Contratto Applicativo, che preveda la necessità della redazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori, RFI darà luogo, con apposito verbale, alla consegna delle prestazioni progettuali, disponendo che l'Appaltatore, a partire dalla data che verrà indicata in tale verbale, dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo con le modalità indicate nel presente articolo. La data indicata nel verbale costituirà

anche il termine iniziale per la decorrenza del termine utile per la redazione del

progetto esecutivo.

Nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto di Dettaglio, l'Appaltatore dovrà impiegare n. 1 BIM Manager.

3. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi allegati, tra i quali, in particolare, i Documenti Progettuali di cui all'Allegato n. 34, le prescrizioni sulla Gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità (Allegato n. 15).

Gli elaborati del "Progetto Esecutivo" dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel PE stesso dall'Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs 50/2016 per le per le modifiche al Contratto.

Il progetto dovrà essere, altresì, sviluppato secondo l'utilizzo del Building Information Modelling (BIM), ai sensi dell'art. 23, co. 13, del D.lgs. 50/2016 ed in attuazione nel Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017 e ss.mm. e ii. emanato dal MIT e nel rispetto del Capitolato Informativo di cui all'All. 36.

Resterà facoltà dell'Appaltatore, compresa e compensata negli oneri della progettazione, l'esecuzione di rilievi topografici integrativi che l'Appaltatore dovesse ritenere necessari per la redazione del Progetto Esecutivo e la realizzazione delle opere.

4. Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto Esecutivo, l'Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei successivi commi del presente articolo, il "Progetto di Dettaglio" costituito dagli elaborati e dai corrispettivi modelli informativi BIM occorrenti

per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto Esecutivo medesimo.

5. L'Appaltatore indicherà il nominativo del Professionista incaricato della redazione della Progettazione esecutiva. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Progettista ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

27.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE - APPROVAZIONE DI CUI ALL'ART. 20.4 DELLE CGC

1. La consegna del progetto esecutivo a RFI da parte dell'Appaltatore dovrà essere completata entro il termine di tempo utile stabilito in ciascun Contratto Applicativo a decorrere dalla data di consegna delle relative prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

2. RFI comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del progetto esecutivo delle opere di cui al precedente comma 1 entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi; il suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra le eventuali osservazioni e/o richieste di integrazione al progetto, formulate da RFI e l'integrale adempimento da parte dell'Appaltatore da effettuarsi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle suddette prescrizioni e/o richieste di integrazione. Per ogni giorno di ritardo sull'integrale adempimento dell'Appaltatore alle prescrizioni e/o richieste di integrazione, si applicherà la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo. Ai sensi dell'articolo 20.6 delle CGC il progetto esecutivo sarà soggetto prima dell'approvazione, alle attività di verifica secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

3. Il progetto esecutivo non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto alla documentazione progettuale, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 24.

4. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, è facoltà di RFI disporre la risoluzione del Contratto.

5. Il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore ed approvato da RFI, diviene proprietà esclusiva di RFI, senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso, ritenuto compreso e compensato nei prezzi di tariffa contrattuale l'onere del compenso relativo allo sviluppo della progettazione esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente Accordo.

6. Il termine per la consegna dei lavori di cui all'art. 20.4 delle CGC decorre dalla data di approvazione da parte di RFI del progetto esecutivo.

7. L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte negli elaborati di progetto esecutivo se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati da RFI con apposto timbro o dicitura "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" controfirmata.

8. In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro o dicitura "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" nell'ultima versione approvata da RFI e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.

9. Fermo il disposto dell'art. 20.4 delle CGC, l'approvazione da parte di RFI di qualsiasi elaborato redatto dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del progetto esecutivo approvato, ed in ordine alla rispondenza delle stesse alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative

vigenti.

Si intendono compresi e compensati, nei prezzi di tariffa di cui al precedente articolo 7, tutte le spese, gli onorari e le maggiorazioni previste a qualunque titolo, nelle tariffe professionali, comunque occorrenti per la progettazione esecutiva, ivi comprese le variazioni progettuali nei limiti di cui al presente Accordo, nonché gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative, le relazioni, le prove, le sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto nel presente articolo, ivi compresa la progettazione relativa alle eventuali varianti o modifiche tecniche rese necessarie in corso d'opera di cui all'articolo 24.

10. L'Appaltatore sarà assoggettato agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall'intempestiva redazione degli elaborati progettuali posti a suo carico dal presente Accordo e rispettivo Contratto Applicativo.

11. Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di RFI, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e seguenti delle CGC, nel caso siano riscontrate difformità delle opere, rispetto a quanto prescritto dagli elaborati con timbro o dicitura VALIDO PER LA COSTRUZIONE, dagli ordini di servizio o dai capitolati.

27.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. Tutti gli elaborati di progetto esecutivo dovranno essere consegnati a RFI sia su supporto cartaceo, in numero di 5 (cinque) copie, che su supporto

informatico (CD-ROM), in particolare:

- a) Gli elaborati descrittivi e tecnico-economici dovranno essere redatti su fogli di formato UNI A4. Solo in caso di necessità e se accettato da RFI saranno ammessi fogli di formato UNI A3. Gli elaborati anzidetti dovranno essere forniti anche su CD mediante software MS Office 2000.
- b) Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su fogli di formato UNI A1. Solo in caso di necessità e se accettato da RFI saranno ammessi fogli di formato UNI A0. Gli stessi dovranno inoltre essere forniti su CD in formato elettronico tramite AUTOCAD (la versione sarà indicata da RFI) con le necessarie indicazioni per la stampa.
- c) Conseguita l'approvazione finale del progetto, l'Appaltatore dovrà fornire gli elaborati di progetto, oltre che nelle forme sopra descritte, anche in formato elettronico non modificabile (dwf, pdf o tif).

27.4 DISEGNI "AS-BUILT" ("COME COSTRUITO")

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a RFI gli elaborati as-built di tutte le opere realizzate, almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, prima della data prevista dell'ultimo SAL, relativa alla singola opera realizzata.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto "as built" redatto secondo le modalità anzidette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo da contabilizzare sul primo SAL utile.
3. Gli elaborati as-built dovranno essere visti dalla Direzione Lavori per verifica di rispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.
4. RFI potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e di tutte le loro parti per

tutte le proprie necessità, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

5. Detta documentazione deve essere costituita da:

- a) disegni in tre copie su carta in originale;
- b) n.1 (una) copia su supporto ottico CD-ROM dei predetti documenti in file formato origine WP (Word processor), XLS e/o DIF, DWG e/o DXF o di tipo indicato dalla Direzione Lavori.

6. Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dal progettista per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste e dal Direttore Tecnico, in rappresentanza dell'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni previste dal presente Accordo.

27.5 VARIAZIONI CATASTALI

1. In occasione di interventi che richiedono la variazione catastale, da presentarsi entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, quali:

- a) modifica degli spazi interni;
- b) ampliamenti;
- c) attribuzione o scorporo di pertinenze;
- d) cambio di destinazione d'uso ecc...

che, conseguentemente, modificano il classamento e la rendita catastale, si dovrà provvedere a comunicare all'Agenzia del Territorio tramite la procedura DOCFA, l'intervenuto cambiamento dello stato dell'immobile.

2. L'Appaltatore si impegna sin da ora a far sì che tutte le planimetrie occorrenti alla richiesta del DOCFA che RFI o altra Società del Gruppo dovrà presentare all'Agenzia del Territorio siano consegnati entro 10 giorni dalla richiesta scritta di RFI.

3. Si precisa che nessun corrispettivo spetterà all'Appaltatore per la consegna

della documentazione richiesta.

Di contro in caso di ritardo oltre i 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, all'Appaltatore verrà corrisposta la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

Resta inteso che la presentazione di tutta la documentazione (procedura DOCFA) relativa alla variazione catastale dovrà essere fatta da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere).

ARTICOLO 28

RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 35 comma 1 delle CGC, ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi, mediante comunicazione scritta da inviare al Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL) nominato dal Committente).

Fermo restando quanto sopra, la riserva dovrà poi essere altresì formalmente iscritta, sempre a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 35 comma 1 delle CGC, nel primo atto contabile utile.

2. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 28 *bis* e 29, le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

3. In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo

Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 10 del D. L. 32/2019 – come modificato in sede di conversione dalla L. 55/2019 – ove applicabile.

ARTICOLO 28 bis

SOSPENSIONE DEI LAVORI - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Alla presente Convenzione si applicano gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, come modificati dall'art. 51, comma 1, lett. d) e lett. e), del D.L. n. 77/2021, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui all'art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i..

ARTICOLO 29

ACCORDO BONARIO

1. Al presente Accordo si applicano le previsioni dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 63.2 delle CGC, in materia di accordo bonario, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui all'art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.

ARTICOLO 30

CRONOPROGRAMMA

1. L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma.

2. Tale cronoprogramma dovrà essere articolato per fasi operative e in funzione del termine utile previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto

previsto dai progetti, da quanto stabilito con l'Accordo (ad es. all'art 9 comma 4) e dall'art. 19 delle CGC.

3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto cronoprogramma, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo, da effettuarsi con il primo S.A.L. utile.

4. RFI effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti cronoprogrammi presentati dall'Appaltatore e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore stesso che provvederà entro 10 (dieci) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

5. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei Lavori, i suddetti cronoprogrammi costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.

6. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo degli interventi da realizzare. A tal fine, l'Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei Lavori, il cronoprogramma di esecuzione lavori aggiornato in modo da individuare lo stato di avanzamento di ogni attività per la determinazione dell'avanzamento mensile.

7. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l'esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e manodopera rispetto alle previsioni suddette, che possano incidere negativamente sul programma, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze, sarà imputato

all'Appaltatore.

8. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.

9. Qualora dall'aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun Contratto Applicativo, l'Appaltatore onde non incorrere nella penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo, dovrà presentare al Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

10. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Responsabile dell'esecuzione dei lavori, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori applicherà, ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dell'1‰ (uno per mille) del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo.

La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi.

Ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, la trattenuta relativa a ciascun SAL non potrà in alcun caso superare la misura del 10%.

11. In caso di recupero totale del ritardo accumulato, l'importo trattenuto a titolo di penale sarà riaccreditato all'Appaltatore senza interessi, al primo SAL utile. In caso di mancato recupero di eventuali ritardi in cui l'Appaltatore dovesse incorrere nel corso dei lavori, gli importi trattenuti saranno imputati a

penale e definitivamente incamerati da RFI.

ARTICOLO 31

CONSEGNA AREE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CANTIERE

1. RFI provvederà a rendere accessibili e immediatamente disponibili le aree di sua proprietà interessate dalla realizzazione degli interventi a seguito di ciascun

Contatto Applicativo emesso in dipendenza del presente Accordo.

2. Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi di cui al precedente art. 7.

Conformemente a quanto sopra, qualora RFI decida nel corso dell'intervento di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all'Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d'uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di RFI.

ARTICOLO 32

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

1. L'Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula dell'Accordo.

2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Accordo devono essere eseguiti in conformità alla Procedura Operativa "*Gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità*" RFI DOI P SE 08 1 0 del

17.12.2021 Allegato n. 15.

3. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla DL il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, secondo i tempi indicati nelle "Prescrizioni". Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, la DL provvederà ad approvare tutti quei documenti per i quali è prevista l'approvazione e richiederà eventuali modifiche o integrazioni che dovranno essere recepite e trasmesse entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all'Appaltatore la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

5. Per memoria.

6. Qualora a seguito di verifica ispettiva vengano riscontrate inadempienze, non conformità di opere o prodotti oppure carenze o inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore, l'Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. A tale Piano di Azioni Correttive la DL, potrà richiedere modifiche e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 20 giorni dall' Appaltatore. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall'Appaltatore non potranno comunque superare i 2 mesi a partire dai 30 giorni successivi della notifica alla DL del Piano azioni correttive. In occasione delle successive

Verifiche Ispettive di monitoraggio, sarà valutata l'efficacia dell'attuazione delle azioni correttive. L'Appaltatore dovrà pianificare ed effettuare degli Audit interni per valutare lo stato di attuazione e di efficacia delle azioni correttive attuate.

32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO

1. Le opere o parti d' opera (livello 9 di WBS di progetto) sulle quali risulti aperta una NC, ovvero non sia disponibile adeguata documentazione (a titolo esemplificativo Verbali di collaudo, Verbali di Ispezione al ricevimento dei materiali ecc.), non potranno essere contabilizzate fino alla chiusura della NC. Nel caso in cui la NC non venga chiusa, entro il termine dei lavori dell'appalto, il valore della parte d'opera interessata verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettano una risoluzione efficace della NC.

2. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 59 delle CGC.

3. L'applicazione consecutiva nell'arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente comma comporterà per il Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell'Appaltatore.

4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate, in

ARTICOLO 32
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell'esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a quelle "attese" (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell'opera (parte d'opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione.

La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d'opera gravata da NC, senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

5. Nel caso il Committente rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o l'eccessivo protrarsi nell'attuazione di azioni correttive, verrà trasmessa opportuna comunicazione all'Ente certificatore dell'Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, verrà informato anche ACCREDIA.

6. In casi di particolare urgenza legati all'esercizio ferroviario od alla sicurezza, la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell'Appaltatore; in questo caso l'Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l'Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, al Committente l'accesso ai documenti contenuti nei dossier delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità,

all'ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l'Appaltatore non consenta questo controllo, il Committente ha diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all'opera/parte d'opera cui la documentazione si riferisce.

32.3. CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D. LGS. 57/2019.

1. Nell'ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti definiti dal D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di ogni sottosistema strutturale oggetto dell'appalto a tutte le normative previste, in particolare:

- a) alle S.T.I. (Specifiche Tecniche di Interoperabilità), in caso di interventi ricadenti su linee TEN (Trans European Networks) del territorio italiano (rif. Regolamento UE 1315/2013);
- b) alle norme nazionali di riferimento, in caso di interventi ricadenti su linee non TEN del territorio italiano.

2. In caso di interventi su rete TEN, ai fini dell'esecuzione della Verifica d'Interoperabilità, prevista dallo stesso D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi:

- a) fase di progettazione:
 - i. identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier.

Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell'opera, anche su supporto informatico;

b) fase di fabbricazione:

- i. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema strutturale;
- ii. consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase di fornitura;

c) fase costruttiva/installazione:

- i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;
- ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e verifiche individuate;
- iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);
- iv. individuazione dei documenti di registrazione;
- v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come richiesto dalle S.T.I.

3. In caso di interventi su rete non TEN, ai fini dell'esecuzione della Verifica delle norme nazionali di riferimento, prevista dallo stesso D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi, con il medesimo approccio metodologico valido per il caso della rete TEN:

a) fase di progettazione:

- i. identificazione dei parametri previsti dalle norme nazionali applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell'opera, anche su supporto informatico;

b) fase di fabbricazione:

- i. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della dichiarazione di conformità o di idoneità all'impiego rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema strutturale;
- ii. consegna della/delle dichiarazione/i di conformità dei componenti in fase di fornitura;

c) fase costruttiva/installazione:

- i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;
- ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e verifiche individuate;
- iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);
- iv. individuazione dei documenti di registrazione;
- v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come richiesto dalle norme nazionali di riferimento.

4. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità dei sottosistemi strutturali, individuati ed elencati nei Piani della Qualità,

dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. o delle norme nazionali applicabili.

5. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità è anche richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con rif. a doc. di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali prescritti che dovrà essere reso disponibile agli Enti di Certificazione incaricati da RFI.

ARTICOLO 32 bis

MATERIALI

32bis.1. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DA RFI CLASSIFICATI A CATALOGO NELL'ANAGRAFICA RFI).

Per memoria

32bis.2. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DALL'APPALTATORE

1. Sarà a carico dell'Appaltatore e si intende compreso e compensato nel corrispettivo di appalto l'approvvigionamento di tutti i materiali, necessari per la realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo.

2. per memoria

3. Per la fornitura dei materiali di infrastruttura a cura dell'Appaltatore, lo stesso dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori, con un anticipo di almeno otto giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità

dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto dell'ordine.

Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

4. L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo la trasmissione alla DL del Piano degli Approvvigionamenti ed attesi 20 giorni per eventuali commenti/integrazioni richiesti dalla stessa DL.

5 In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da RFI, per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.

6. L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione dell'Accordo e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite da RFI, sui materiali stessi.

7. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove saranno utilizzati avverranno a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

7. bis Nel caso in cui siano forniti dall'Appaltatore materiali "omologati", l'approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che abbiano conseguito la preventiva approvazione della struttura tecnica competente così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura.

8. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai precedenti commi da 2 a 7 bis dovranno essere osservate dall'Appaltatore anche nel caso in cui, attraverso specifica comunicazione scritta della DL, venisse richiesto all'Appaltatore stesso, in deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 32bis.1 comma 1, di provvedere alla fornitura di uno o più dei materiali indicati in tale paragrafo.

In tale evenienza resta inteso che i materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed

espressa approvazione da parte di RFI. Resta altresì inteso che la comunicazione scritta della DL di cui sopra dovrà essere inviata all'Appaltatore in tempi compatibili con la fornitura.

9. Per memoria

ARTICOLO 32 ter

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI INFRASTRUTTURA TOLTI D'OPERA

Per memoria

ARTICOLO 32 quater

MATERIALI DI SCORTA

Per memoria

ARTICOLO 33

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

1. L'Appaltatore dovrà procedere alla redazione della parte del Progetto Esecutivo relativa alla BOE secondo quanto previsto nella documentazione progettuale allegata, seguendo le indicazioni di dettaglio fornite dall'Autorità Militare di cui dovrà riportare il benessere.

L'Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che saranno interessate dal lavoro oggetto del presente Accordo, secondo il Progetto Esecutivo approvato ed il Capitolato di Costruzione Opere Civili (Allegato n. 9) allegati al presente Accordo e/o al Contratto Applicativo e le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità Militare per il tramite del Direttore dei Lavori.

2. I relativi oneri – ivi espressamente ma non esaustivamente inclusi gli

interventi dell'Autorità Militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie

per l'eventuale recupero e sminamento di ordigni – sono compensati nella

Tariffa BA secondo quanto previsto all'art. 7.

3. L'Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori i certificati di collaudo e

le attestazioni circa l'adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli

richiesti, a proprie cure e spese, all'Autorità Militare competente.

4. Prima dell'inizio delle attività, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione

scritta all'Autorità Militare e al Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 34

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. Nell'ipotesi in cui la progettazione esecutiva sia affidata all'Appaltatore ai

sensi del precedente art. 2, l'Appaltatore è tenuto ad individuare nel Progetto

Esecutivo tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari

ed a produrre il "Dossier di risoluzione interferenze" che conterrà per ciascun

sottoservizio uno specifico progetto di risoluzione, in accordo con gli Enti

proprietari e/o gestori (costituito dalla situazione ex ante, dagli elaborati

progettuali delle opere necessarie alla risoluzione e dal relativo computo

metrico). Il Dossier conterrà annotazioni specifiche, tra cui l'eventuale esigenza

di derogare alle norme (ad esempio a quanto previsto dal D.M. 2445/1971).

L'Appaltatore dovrà, inoltre, tenere conto nella redazione del suddetto

"Dossier di risoluzione interferenze" degli eventuali accordi, compresi quelli di

carattere generale e in particolare di quelli già in atto tra RFI e i suddetti Enti

proprietari e/o gestori di sottoservizi e infrastrutture, nonché delle

autorizzazioni eventualmente già acquisite.

2. L'Appaltatore, nei casi in cui sia riscontrata l'esigenza di derogare alle norme

del D.M. 2445/71 produrrà, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori, la documentazione necessaria per l'inoltro alla competente Commissione.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, in ogni caso, a coordinare le proprie attività e le modalità esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le suddette attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, ivi compreso RFI.

3. L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i singoli Enti proprietari e/o gestori, d'intesa con il Direttore dei Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma di dettaglio.

4. L'Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti titolari dei servizi affinché le deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti, procedendo, qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti, anche alla redazione degli elaborati progettuali di dettaglio delle modifiche dei sottoservizi.

5. Per la disciplina predetta, dovrà essere tenuto conto degli eventuali accordi di carattere generale e particolare già in atto tra RFI ed Enti proprietari di strade e pubblici servizi.

5bis. La definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e le relative modalità tecniche potranno essere concordate mediante convocazione di tutti o parte dei soggetti gestori dei servizi interferenti con l'opera da realizzare, titolari di potestà autorizzatoria e di concessione di attraversamento, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DPR 327/2001, dall'Appaltatore munito di apposita procura rilasciata da RFI, al

Prefetto territorialmente competente. L'Appaltatore, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro 60 giorni dalla richiesta avanzata con le modalità di cui sopra, a cura dei soggetti gestori, dovrà provvedervi direttamente in base alle modalità tecniche convenute con gli stessi soggetti gestori, preventivamente autorizzato da RFI.

6. Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto od in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure direttamente dall'Appaltatore, con le seguenti modalità:

- a) per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà rendere operative le prestazioni in oggetto, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con gli stessi la propria attività. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, previa autorizzazione di RFI, da effettuarsi sul preventivo di spesa formulato dall'Ente proprietario e/o gestore del pubblico servizio, al pagamento delle somme richieste dagli Enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti stessi, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per qualunque altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico a RFI. Detto pagamento verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo pagamento in acconto o a saldo successivo alla presentazione alla DL della fattura quietanzata emessa dall'Ente titolare del servizio. Su tali somme non si applicano le aliquote per spese generali ed utile; pertanto, il rimborso

comprenderà il solo importo corrisposto dall'Appaltatore all'Ente titolare del servizio. Nel caso in cui l'importo da corrispondere per ciascun intervento agli Enti proprietari e/o gestori dei pubblici servizi interferenti risultasse superiore a quello preventivato e approvato in sede di "PE", l'Appaltatore dovrà richiedere alla DL la preventiva autorizzazione al pagamento. In caso di ritardi nel rimborso all'Appaltatore delle suddette somme si applicheranno gli interessi nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012. Gli interessi così computati saranno comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.;

b) qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti spostamenti e/o deviazioni saranno compensati a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore.

7. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall'Appaltatore o anche da altre Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli stessi; l'onere conseguente è a totale carico dell'Appaltatore, in quanto compreso e compensato nei prezzi del presente Accordo.

8. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d'intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la

posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o posti in
vicinanza delle opere da eseguire.

9. L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti
sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante
rispetto a quanto indicato nei progetti allegati ai rispettivi Contratti Applicativi.

10. Tutte le soggezioni e cautele imposte all'impiego di mezzi d'opera nelle aree
interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisorie di protezione
dei sottoservizi stessi, sono a carico dell'Appaltatore e sono comprese e
compensate nei prezzi del presente Accordo.

11. Tutte le attività che l'Appaltatore effettuerà nelle fasi progettuale e
realizzativa per la risoluzione delle interferenze dovranno essere elencate in
apposita distinta al fine di avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti
dall'Appaltatore per consentire a RFI gli addebiti degli stessi agli Enti secondo
quanto previsto dagli accordi raggiunti.

L'Appaltatore, a conclusione dei lavori di risoluzione, dovrà consegnare per
ciascun sottoservizio una copia della planimetria che individui la localizzazione
del sottoservizio stesso, la relazione descrittiva del sottoservizio, la certificazione
di collaudo, ove prevista e i verbali di cui al D.M. 2445/1971, ove previsti.

ARTICOLO 35

PROVE E COLLAUDI STATICI

35.1. PROVE SUI MATERIALI.

1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nel
presente Accordo e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle
leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la
realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.

2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico – chimico - meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall'Appaltatore.

3. Per memoria.

4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della DL, alla fine di ogni settimana lavorativa l'Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.

5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal presente Accordo e dalle norme di legge.

6. Tutte le prove che la DL riterrà opportuno far eseguire all'Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, etc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Atto ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso Laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell'art.59 del DPR 380/2001 . Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal REL in una lista proposta dall'Appaltatore (con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si svolgono i lavori oggetto delle prove, oppure presenti in Regioni limitrofe, purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere.

7. Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili,

L'Appaltatore dovrà sempre darne informazione alla DL prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la DL potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora la DL non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall'Appaltatore di cui al precedente comma 4, a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la DL potrà richiedere all'Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.

8. Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell'Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori di RFI od altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell'Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire.

35.2. COLLAUDI STATICI.

1. Le attività per il collaudo statico in corso d'opera delle strutture portanti dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, al capitolato di Costruzione delle Opere Civili – Sezione Collaudo Statico (ed. 30.12.2022) (Allegato n. 9.20) ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.

2. Ai sensi dell'art. 57 delle Condizioni Generali, l'individuazione e la nomina

dell'ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di RFI, mentre le relative spese, compreso l'onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell'Appaltatore.

Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell'aliquota dello 0,5% (0,25% per le opere in terra), fino all'importo di Euro 10.000.000,00, dell'aliquota dello 0,25% (0,13% per le opere in terra) sull'importo eccedente Euro 10.000.000,00 e fino all'importo di Euro 75.000.000,00 e dell'aliquota dello 0,13% sull'importo eccedente Euro 75.000.000,00, applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, reintegrate del ribasso praticato nell'offerta e degli oneri per la sicurezza. Per "valore delle strutture portanti" da considerare per la determinazione del compenso è da intendere la valorizzazione delle parti dell'opera che svolgono funzione portante; in particolare, per le gallerie naturali è da intendere il valore dell'anello di rivestimento definitivo, mentre per le opere in terra dovrà considerarsi il corpo del rilevato, a partire dal suo piano di posa e fino al piano di posa della massicciata ferroviaria, per i rilevati ferroviari, o della pavimentazione stradale, per i rilevati stradali.

Il compenso spettando al collaudatore statico sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell'opera ovvero delle singole parti d'opera di cui la stessa si compone (WBS).

2.bis. Tutte le attività connesse al collaudo statico in corso d'opera, comprese le eventuali prove di carico, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

3. Le prove di carico per il collaudo statico da eseguirsi in ottemperanza alle norme vigenti, al Capitolato e alle indicazioni del Committente dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.

4. Prima dell'effettuazione delle prove di carico, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì predisporre e sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le modalità di esecuzione delle prove stesse nonché le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, da concordare con il Collaudatore Statico.

5. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti di progetto esecutivo approvato, così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore, dalla DL o dal Capitolato saranno a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nei prezzi offerti dall'Appaltatore.

6. Saranno, altresì, a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti dall'espletamento, anche in corso d'opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l'opera o parti di essa su richiesta del Collaudatore.

ARTICOLO 36

CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE

CONSEGNA DEI LAVORI

TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI – PROROGHE

1. Per ciascun Contratto Applicativo, al momento della Consegna delle Prestazioni di Progettazione (se prevista) e della Consegna dei Lavori saranno redatti appositi verbali di consegna, che saranno sottoscritti dal Committente e dall'Appaltatore.

Il termine utile di giorni per lo svolgimento delle attività per la Progettazione Esecutiva è richiamato al precedente art. 27 e sarà precisato nel "Verbale di Consegna delle Prestazioni"; il termine utile di giorni per dare completamente ultimati i lavori sarà precisato nel "Verbale di Consegna dei Lavori".

Nessun intervento potrà avere inizio senza l'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, laddove la redazione del progetto esecutivo sia affidata all'Appaltatore.

2. Per gli interventi per i quali è necessaria la Progettazione Esecutiva, i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno quelli del cronoprogramma allegato al Contratto Applicativo e decorreranno dalla data indicata nei rispettivi verbali di consegna dei lavori.

3. Per gli interventi per i quali non sia necessaria la Progettazione Esecutiva, i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori, saranno stabiliti, per ciascun Contratto Applicativo, con riferimento all'esecuzione delle lavorazioni, sulla base della formula di seguito indicata e decorreranno dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori:

sia T il termine utile ed I l'importo dei lavori ordinati, allora

a) per importo lavori fino ad € 500.000,00: $T=I/2.000$;

b) per importo lavori da € 500.001,00 a 1.000.000,00: $T= \text{giorni } 250+(I-€ 500.000/5.000)$;

c) per importo lavori superiore ad € 1.000.000,00: $T = \text{giorni } 350+(I-€$

1.000.000/10.000).

4. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le Parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

5. RFI si riserva, comunque, la facoltà di ridurre fino alla metà i termini di esecuzione come sopra determinati, senza che ciò dia titolo all'Appaltatore per alcuna pretesa economica o di proroga.

6. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 4 delle CGC.

ARTICOLO 37

PENALITÀ

1. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni e delle prescrizioni contenute nel presente Accordo, l'Appaltatore stesso incorrerà nelle penali di seguito indicate.

a) Penali per violazione degli obblighi di cui ai Protocolli di Intesa/Legalità, di cui all'art. 14 *bis* del presente Accordo Quadro ed allo stesso allegati, nonché pubblicati sui relativi siti internet delle Prefetture di competenza e di ogni clausola dell'Accordo Quadro posta in applicazione dei Protocolli medesimi, oltre alla risoluzione immediata ed automatica dell'accordo quadro ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, sarà applicata una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del

relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

b) Penali per scadenza termini ultimazione Contratto Applicativo

Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione degli interventi richiesti con ciascun Contratto Applicativo – fatta salva la facoltà di RFI di risolvere l'Accordo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 40 dell'Accordo Quadro e degli artt. 60 e 61 delle Condizioni Generali di Contratto, e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito – l'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione di ciascun intervento, incorrerà nelle penalità pari allo 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell'importo lavori ordinati a fronte di ogni Contratto Applicativo, da trattarsi direttamente sull'importo degli stati di avanzamento;

c) Penali per inadempimenti relativi all'Offerta Tecnica

Per ciascuna violazione degli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta Tecnica (Allegato n. 5): € 150,00 (euro centocinquanta/00) giorno, fino ad un massimo di n. 30 giorni naturali e consecutivi dal rilevamento dell'inottemperanza da parte di RFI;

d) Penali per mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali

- i. Per il mancato recepimento delle prescrizioni, nei tempi stabiliti di cui all'Art. 4.2.1.: € 100,00 (euro cento/00) giorno;
- ii. Per la mancata eliminazione delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI di cui all'Art. 4.2.4: € 100,00 (euro cento/00) giorno;
- iii. Per ritardi nella trasmissione della documentazione di cui all'Art. 7.2: € 150,00 (euro centocinquanta/00) giorno;

- | | |
|-------|---|
| iv. | Per la mancata trasmissione della documentazione di cui all'Art. 14.7:
€ 150,00 (euro centocinquanta/00) giorno; |
| v. | Per la mancata trasmissione della documentazione di cui agli Artt. 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.2.7, 20.2.9, 20.2.11: € 150,00 (euro centocinquanta/00) giorno; |
| vi. | Per la mancata consegna della documentazione di cui all'art. 20 <i>ter</i> 5: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo; |
| vii. | Per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 21.2.7 lettera <i>f</i>): € 200,00 (euro duecento/00) giorno; |
| viii. | Per ogni addetto/giorno in cui il personale in cantiere risulti sprovvisto delle autorizzazioni prescritte dal certificato di abilitazione protezione cantieri (art. 22 punto A, dell'Accordo): € 50,00 (euro cinquanta/00) addetto/giorno; |
| ix. | Per ogni addetto/giorno in cui il personale in cantiere risulti sprovvisto di documento di identificazione (art. 22, punto C dell'Accordo): € 50,00 (cinquanta/00) addetto/giorno; |
| x. | Per il ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo modificato e dei documenti di cui all'Art. 24 punto 5: € 200,00 (euro duecento/00) giorno; |
| xi. | Per il ritardo della consegna del Progetto Esecutivo di cui all'Art. 27.2.1: € 200,00 (euro duecento/00) giorno; |
| xii. | Per il ritardo dell'integrale adempimento delle prescrizioni e/o richieste di integrazione, del Progetto Esecutivo, di cui all'Art. 27.2.2: € 200,00 (euro duecento/00) giorno; |
| xiii. | Per la consegna dei progetti "as-built", oltre il termine di cui all'Art. |

27.4.1: € 100,00 (euro cento/00) giorno;

- xiv. Per la consegna della documentazione per l'espletamento delle attività catastali oltre il termine di cui all'Art. 27.5.2.: € 100,00 (euro cento/00) giorno;
- xv. Per la presentazione del Cronoprogramma o per la presentazione del Cronoprogramma modificato a seguito della verifica di RFI, oltre i termini previsti rispettivamente agli Artt. 30.1. e 30.4: € 100,00 (euro cento/00) giorno;
- xvi. Per il ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun Contratto Applicativo a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma, di cui all'art. 30.9: € 100,00 (euro cento/00) giorno;
- xvii. La trattenuta indicata in Accordo Quadro all'Art 30.10 per mancata presentazione delle giustificazioni o per loro infondatezza in caso di ritardi nello sviluppo dei lavori che non vengano recuperati, è imputata a penale;
- xviii. Per la mancata presentazione del Piano della Qualità entro i termini di cui all'Art. 32.1.3: € 100,00 (euro cento/00) giorno;
- xix. Per la mancata presentazione delle integrazioni e modifiche al Piano della Qualità richieste entro i termini di cui all'Art. 32.1.4: € 100,00 (euro cento/00) giorno;
- xx. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità

compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità di cui all'art. 32.2.2: € 100,00 (euro cento/00);

xxi. Per la mancata o ritardata comunicazione della data della sorveglianza e dei controlli sui materiali nei tempi indicati all'Art. 32 *bis* 2 punto 3: € 200,00 (euro duecento/00);

xxii. Per la mancata osservanza di ciascuno degli adempimenti considerati dagli artt. n. 7, n. 8 e n. 9 del Capitolato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione: € 50,00 (euro cinquanta/00) giorno.

e) Penali per mancato rispetto delle prescrizioni delle Pari Opportunità:

Per memoria.

2. Tutte le penali previste dal presente articolo sono cumulabili fra loro e non potranno superare i limiti previsti dalle Condizioni Generali richiamate nell'Accordo.

Laddove ricorresse l'applicazione di eventuali penali di cui al precedente comma 1 lett. a), l'importo delle medesime non concorrerà al computo dei suddetti limiti.

3. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà di RFI di agire per l'ottenimento in via giudiziale del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa del ritardo nonché la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto previsto all'articolo 60 delle CGC.

4. RFI può disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore:

a) nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale non sia riconosciuto come imputabile all'Appaltatore medesimo;

b) nel caso in cui l'importo della penale sia manifestamente

sproporzionato rispetto al danno subito da RFI e all'interesse dello stesso alla tempestiva esecuzione della prestazione contrattuale.

Le penali di cui al precedente comma 1 lett. a) ed e) non possono essere oggetto di disapplicazione.

ARTICOLO 37 BIS

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Per memoria.

ARTICOLO 38

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI

VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a RFI del completamento di ciascuno degli interventi/attività oggetto di ciascun Contratto Applicativo in relazione a ciascuno dei termini utili, indicati al precedente art. 27.

Del predetto completamento si darà atto mediante apposito "Verbale di ultimazione lavori".

2. La Direzione dei Lavori provvederà a redigere, previa constatazione dell'avvenuto completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, gli appositi Verbali di ultimazione dei lavori.

2bis. Dalla data di ultimazione risultante dai suddetti Verbali di ultimazione lavori avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione di ogni singolo Contratto Applicativo.

3. Entro 10 giorni dal completamento dell'ultimo/a intervento/attività oggetto del presente Accordo, si darà atto, mediante "Verbale di ultimazione generale",

dell'avvenuto completamento di tutti i lavori commissionati in forza dell'Accordo medesimo.

4. I Verbali di ultimazione dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito, dall'Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 39

VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO

1. La verifica della regolare esecuzione tecnico-amministrativa dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo dovrà essere compiuta nei termini previsti nei singoli Contratti Applicativi, e comunque non oltre tre mesi dalla data dei relativi Verbali di ultimazione lavori, salvo che si tratti di lavori di impermeabilizzazione, per i quali la verifica non potrà comunque essere effettuata prima che siano trascorsi 120 giorni ricadenti nel periodo 1° ottobre-30 aprile. Il termine stabilito nel Contratto Applicativo rimane sospeso sino a quando non siano maturati i 120 giorni di cui sopra.

2. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione di ciascun intervento eseguito in dipendenza del presente Accordo dovrà pervenire al Direttore dei Lavori prima della scadenza del termine utile fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. La verifica è effettuata dal Direttore dei lavori con le modalità previste dagli artt. 48 e seguenti delle CGC.

4. In caso di esito negativo della verifica, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare i vizi e difetti riscontrati entro il termine fissato dal Direttore dei lavori.

5. In caso di lavori di importo superiore a un milione di euro, si procederà al loro collaudo nei termini e con le modalità di cui all'art. 48 delle CGC.

6. Entro sei mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo dell'ultimo Contratto Applicativo, si procederà all'emissione di un certificato di collaudo generale dell'intero Accordo.

ARTICOLO 39 bis

ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle relative operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6 delle CGC.

ARTICOLO 39 ter

CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun Contratto Applicativo, nei termini e con le modalità di cui all'art. 47.1 delle CGC.

ARTICOLO 39 quater

GARANZIE

1. I termini concessi a RFI per avvalersi della garanzia, stabiliti dall'art. 59.4 delle CGC decorrono, rispetto ai lavori di ciascun Contratto Applicativo, dalla data di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo.

2. L'Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi/difformità e difetti contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla

data all'uopo fissatagli da RFI o, qualora la verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.

3. Fermo il disposto dell'art. 59.3 delle CGC, l'Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo relativo a ciascun Contratto Applicativo.

ARTICOLO 40

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Fatto salvo quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le Parti convengono quanto segue.

2. Quando la DL accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento (REL) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento (REL). Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, RFI su proposta del Responsabile del procedimento (REL) dichiara risolto l'Accordo.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ivi comprese quelle relative alla redazione della Progettazione Esecutiva eventualmente affidate all'Appaltatore, ritardi per negligenza

dell'Appaltatore rispetto alle previsioni dell'Accordo, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, RFI risolve l'Accordo, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore.

4. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016:

- a) affidamento senza previa autorizzazione scritta da parte di RFI, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;
- b) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine assegnato da RFI;
- c) aver commesso una grave inosservanza dei piani di sicurezza ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
- d) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett.

a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;

e) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara;

f) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 9,10, 12, 13, 13 *bis*, 15, 16, 20, 20 *bis*, 20 *ter*, 21, 23, 27 e 30 del presente Accordo, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'Accordo stesso e relativi allegati;

g) mancato rispetto delle prescrizioni antimafia circa il subappalto di cui all'art. 14 e di quanto prescritto dal Protocollo di Legalità/Intesa di cui al precedente art. 14 bis e di ogni clausola del presente contratto posta in applicazione del Protocollo medesimo.

h) violazione di quanto previsto all'art. 19 in materia di proprietà intellettuale.

5. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.

6. Nel caso di risoluzione dell'Accordo l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo.

7. Il responsabile del procedimento (REL) nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione dell'Accordo, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere,

acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui all'art. 48 ss. delle CGC. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione dell'Accordo e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. In sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa.

10. Nei casi di risoluzione dell'Accordo dichiarata da RFI, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, RFI provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

11. RFI, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore dell'Accordo.

12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 60 delle "Condizioni Generali", in quanto compatibili con la normativa applicabile al presente Accordo.

ARTICOLO 40 bis

RECESSO

1. RFI è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dai singoli Contratti Applicativi, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione degli stessi.

2. L'indennizzo di cui al comma 5 dell'art. 62 delle CGC sarà calcolato sull'importo dei Contratti Applicativi per i quali è esercitata la facoltà di recedere.

3. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera raccomandata A/R con la quale Ferrovie comunichi di avvalersi di tale facoltà.

ARTICOLO 41

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Via, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in, Via, n., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n.

2. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa, n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

ARTICOLO 42

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga:

- a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell'imposta in misura fissa entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI;
- b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R. n.131/86) apposita "Denuncia di avveramento della condizione sospensiva" entro i termini di legge (30 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della penale);
- c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.

2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 43

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, purché essi non siano allegati al presente atto in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

- a) Le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. (Allegato n. 1);
- b) Dichiarazione dell’Appaltatore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n.2);
- c) Schema di cauzione a garanzia dell’anticipazione del prezzo (Allegato n.3
- d) Protocollo di Legalità/intesa di cui all’art. 14 bis (Allegato n. 4);
- e) Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara (Allegato n. 5).
- f) Elenco degli interventi programmati (Allegato n. 6);
- g) Elenco Tariffe di RFI anno 2022 – Catalogo aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022, disponibile sul sito www.rfi.it;
- h) Capitolato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti d’opera o di somministrazione (Allegato n. 7);
- i) Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici (Allegato n. 8);
- j) Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili (Allegato n. 9)
 - Parte I - Disposizioni generali (Allegato n. 9.1);

- Parte II – Sezione I – Bonifica ordigni bellici (Allegato n. 9.2);
- Parte II - Sezione II – Rilievi topografici e tracciamenti (Allegato n. 9.3);
- Parte II - Sezione III – Rilievi geologici ed indagini geognostiche (Allegato n. 9.4);
- Parte II - Sezione IV – Demolizioni (Allegato n. 9.5);
- Parte II – Sezione V – Opere in terra e scavi (Allegato n. 9.6);
- Parte II - Sezione VI – Opere in conglomerato cementizio e in acciaio (Allegato n. 9.7);
- Parte II - Sezione VII – Pali (Allegato n. 9.8);
- Parte II – Sezione VIII – Paratie (Allegato n. 9.9);
- Parte II - Sezione IX – Opere di difesa della sede ferroviaria (Allegato n. 9.10);
- Parte II - Sezione X – Opere di miglioramento rinforzo e stabilizzazione (Allegato n. 9.11);
- Parte II - Sezione XI – Gallerie (Allegato n. 9.12);
- Parte II - Sezione XII – Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia (Allegato n. 9.13);
- Parte II - Sezione XIII – Sub-ballast e pavimentazioni stradali (Allegato n. 9.14);
- Parte II - Sezione XIV – Barriere antirumore (Allegato n. 9.15);
- Parte II – Sezione XIV – Barriere antirumore – Allegato 1 (Allegato n. 9.15.1);
- Parte II – Sezione XV – Opere a verde (Allegato n. 9.16);
- Parte II – Sezione XVI – Opere varie (Allegato n. 9.17);
- Parte II – Sezione XVII – Pietrisco per massciata ferroviaria (Allegato n. 9.18);

- Parte II - Sezione XVII – Utilizzo di aggregati riciclati e trattamenti con calce per opere in terra (Allegato n. 9.19);
- Parte II – Sezione XIX – Collaudo Statico (Allegato n. 9.20);
- Parte II - Sezione XX – Gestione delle terre e rocce da scavo (Allegato n. 9.21);
- Parte II – Sezione XXI – Interventi di ingegneria naturalistica (Allegato n. 9.22);
- k) Manuale di Progettazione (Allegato n. 10);
- l) Infortuni a personale di imprese esecutrici di lavori o servizi appaltati da RFI S.p.A. (Allegato n. 11);
- m) Procedura per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili (Allegato n. 12);
- n) Istruzione per la protezione dei cantieri operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (Allegato n. 13);
- o) Modifiche all'Istruzione per la protezione dei cantieri operanti sull'infrastruttura nazionale – Disposizione di esercizio n. 19 del 28/06/2018 di cui all'All. 13 (Allegato n. 14);
- p) Gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità (Allegato n. 15);
- q) Gestione degli impianti termici civili (Allegato n. 16);
- r) Gestione dei rifiuti (allegato n. 17);
- s) Gestione del suolo e del sottosuolo (Allegato n. 18);
- t) Gestione delle sostanze lesive dell'ozono e dei gas fluorurati ad effetto serra (Allegato n. 19);
- u) Aspetti ambientali (Allegato n. 20);
- v) Gestione dell'amianto e dei MCA (Allegato n. 21);

- w) Gestione del rumore (Allegato n. 22);
- x) Impianti civili di stazione e sistema per la loro telegestione (Allegato n. 23)
- y) Specifica tecnica: accessibilità nelle stazioni (Allegato n. 24);
- z) Linee guida: Indicazioni tecnico – funzionali per la progettazione della Sala Blu (Allegato n. 25);
- aa) Manuale operativo e linee guida per la realizzazione dei percorsi tattili per disabili visivi nelle stazioni ferroviarie (Allegato n. 26);
- bb) Disciplinare degli elementi tecnico progettuali – Schede di sintesi (Allegato n. 27);
- Copertina, indice, scopo e campo di applicazione (Allegato n. 27.1);
 - Innalzamento marciapiedi H55 (Allegato n. 27.2);
 - Realizzazione nuovo marciapiede (Allegato n. 27.3);
 - Pensilina (Allegato n. 27.4);
 - Sottopasso (Allegato n. 27.5);
 - Scale (Allegato n. 27.6);
 - Rampe (Allegato n. 27.7);
 - Servizi igienici (Allegato n. 27.8);
 - Aree esterne (Allegato n. 27.9);
 - Fabbricato viaggiatori (Allegato n. 27.10);
- cc) Linee guida: Illuminazione nelle stazioni e fermate (Allegato n.28);
- dd) Arredi di Stazione 1° parte – Indicazioni tecnico-funzionali per l'uniformità tipologica (allegato n. 29);
- ee) Linee guida: Progettazione di piccole stazioni e fermate. Dimensionamento e dotazione degli elementi funzionali (allegato n. 30);

ff) Manuale sistema segnaletico – Revisione 2013 – Istruzioni per la progettazione e la realizzazione della segnaletica, a messaggio fisso, nelle stazioni ferroviarie (Allegato n. 31);

- Capitoli 1 e 2 (Allegato n. 31.1);
- Capitolo 3_Parte 1 (Allegato n. 31.2);
- Capitolo 3_Parte 2 (Allegato n. 31.3);
- Capitolo 3_Parte 3 (Allegato n. 31.4)
- Aggiornamenti al manuale (Allegato n. 31.5)
 - Segnaletica a messaggio fisso: nuovo cartello di divieto “Area non accessibile ai viaggiatori durante il transito dei treni” (Allegato n. 31.5.1);
 - Segnaletica a messaggio fisso: nuovo cartello segnaletica di Direzione “Biglietti Self Service” (Allegato n. 31.5.2);
 - Segnaletica a messaggio fisso: Implementazione segnaletica per IF (Allegato n. 31.5.3);
 - Segnaletica a messaggio nuovi pittogrammi (Allegato n. 31.5.4);
 - Lettera di trasmissione: Segnaletica di “identificazione settore marciapiede binario” (Allegato n. 31.5.5);
 - Segnaletica di “identificazione settore marciapiede binario” (Allegato n. 31.5.5.1);
 - Segnaletica a messaggio fisso nuovo pittogramma “defibrillatore” (Allegato n. 31.5.6);
 - Segnaletica a messaggio fisso “bacheche arrivi e partenze” – Allegato “A” – “B” – “C” (layout di stazioni) (Allegato n. 31.5.7);
 - Posizionamento nelle stazioni delle bacheche arrivi e

partenze.

Allegati:

- “A” – “B” – “C” (layout di stazioni)
- Nota relativa alla segnaletica a messaggio fisso “bacheche arrivi e partenze” (Allegato n. 31.5.7.1)
- Allegato “A” (Allegato n. 31.5.7.2);
- Allegato “B” (Allegato n. 31.5.7.3);
- Allegato “C” (Allegato n. 31.5.7.4);
- Segnaletica a messaggio fisso nuovi pittogrammi (Allegato n. 31.5.8);
- Segnaletica a messaggio fisso nuovi pittogrammi varchi (Allegato n. 31.5.9);
- Segnaletica a messaggio fisso “targa WI-FI” (Allegato n. 31.5.10);
- Segnaletica a messaggio fisso “nuove indicazioni per le sale di Trenitalia” (Allegato n. 31.5.11);
- Segnaletica a messaggio fisso. Trasmissione aggiornamenti/integrazioni (Allegato n. 31.5.12);
- Allegato 1-2 “Tabella riepilogativa” (Allegato n. 31.5.12.1);
- Segnaletica di informazione “Bacheca per orari ferroviari ed informazioni varie” (Allegato n. 31.5.12.2);
- Segnaletica di informazione “Bacheca in alluminio per orari ferroviari ed informazioni varie” (Allegato n. 31.5.12.3);
- Segnaletica di identificazione “Elemento monolitico

con nome di stazione” (Allegato n. 31.5.12.4);

- Segnaletica di identificazione “Nome di stazione a singole lettere” (Allegato n. 31.5.12.5);
- Segnaletica di direzione “Pellicole calpestabili” (Allegato n. 31.5.12.6);
- Segnaletica di direzione “Targa in pannello composito con grafiche in vinile” (Allegato n. 31.5.12.7);
- Segnaletica a messaggio fisso “aggiornamenti/integrazioni di bacheche e targhe” (Allegato n. 31.5.13);
- Trasmissione aggiornamento segnaletica Impresa Ferroviaria Italo (Allegato n. 31.5.14);
- Trasmissione aggiornamento segnaletica per aree videosorvegliate (Allegato n. 31.5.15);
- Trasmissione aggiornamento segnaletica interno ascensore (Allegato n. 31.5.16);
- Trasmissione aggiornamento segnaletica a messaggio fisso “Wi – Life Station Fondi PON” (rev. B) (Allegato n. 31.5.17);
- Trasmissione aggiornamento segnaletica a messaggio fisso “Totem divieti DPR 753/80” (Allegato n. 31.5.18);
- Trasmissione aggiornamento segnaletica a messaggio fisso “Totem divieti DPR 753/80 – Art.20” (Allegato n. 31.5.19);
- Targa a parete grafiche in vinile retroriflettente Tipo A – B (Allegato n. 31.5.19.1);

gg) Il collaudo tecnico-amministrativo degli appalti di lavori gestiti da RFI

(Allegato n. 32);

hh) Elenco nuove voci aggiuntive_AQ Fabbricato Viaggiatori ed Aree Esterne (Allegato n. 33);

ii) Documenti progettuali (Allegato n.34)

jj) Elenco Nuove Voci Aggiuntive_Trento_AQ Fabbricato Viaggiatori ed Aree Esterne (Allegato n. 35);

kk) Capitolato Informativo BIM (Allegato n. 36).

3. L'Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia dell'Accordo e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi, richiesti dalla gestione dell'Accordo, venga effettuata da parte di RFI.

Il presente Accordo consta di n. _____ pagine e viene sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore e dal dirigente delegato di RFI.

La data di inizio validità del contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine al presente Accordo una seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta nell'Allegato n. 2 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dall'Appaltatore medesimo.

INDICE

SCHEMA DI.....	1
ACCORDO QUADRO	1
PER LAVORI DI MANUTENZIONE.....	1
ARTICOLO 1.....	4
RICHIAMO PREMESSE	4
ARTICOLO 2	4
OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 3	10
CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	10
TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO.....	10
3.1. CONDIZIONI CONTRATTUALI	10
3.2. TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO.....	16
ARTICOLO 4	17
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI	17
4.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE	17
4.2 CONTESTAZIONI.....	21
ARTICOLO 5	22
RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI	
LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE.....	22
ARTICOLO 5 BIS	24
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI	
INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE	24
ARTICOLO 6	24
IMPORTO DELL'APPALTO	24
ARTICOLO 7	26
CORRISPETTIVI.....	26
7.1 TARIFFE DEI PREZZI.....	26

1. Tariffa dei prezzi "BA" base delle voci di uso più generalizzato - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 e successiva rettifica del 03 Novembre 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/276 in data 04/02/2022).....	26
2. Tariffa dei prezzi "DC" per la difesa e consolidamento del corpo stradale e dei ponti – Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/277 in data 04/02/2022).....	26
3. Tariffa dei prezzi "EI" per impianti di illuminazione e forza motrice – Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022, (depositata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/279 in data 04/02/2022).....	27
4. Tariffa dei prezzi "ES" per la costruzione e il rinnovo delle sottostazioni elettriche di conversione – edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/281 in data 04/02/2022).....	27
5. Tariffa dei prezzi "FA" per fabbricati civili ed industriali - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/282 in data 04/02/2022).....	27
6. Tariffa dei prezzi "IG" per le indagini geognostiche e le prove geotecniche -Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/285 in data 04/02/2022).....	27
7. Tariffa dei prezzi "IP" per la realizzazione di impianti di informazione al pubblico – Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/286 in data 04/02/2022).....	27
8. Tariffa dei prezzi "IT" per impianti tecnologici - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/298 in data 07/02/2022).....	27
9. Tariffa dei prezzi "MaCEP" dei materiali a categorico e progressivo – Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/330 in data 07/02/2022).....	28
10. Tariffa dei prezzi "MO" per la manutenzione ordinaria agli impianti tecnologici - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/299 in data 07/02/2022).....	28
11. Tariffa dei prezzi "OM" per l'ordinaria manutenzione delle opere civili - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/303 in data 07/02/2022).....	28
12. Tariffa dei prezzi "OS" per opere e dispositivi di sicurezza - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/304 in data 07/02/2022).....	28
13. Tariffa dei prezzi "PM" per opere metalliche per ponti - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 e successiva rettifica del 03 Novembre 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/305 in data 07/02/2022).	28

14. Tariffa dei prezzi "SP" per impianti elettrici speciali - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/308 in data 07/02/2022).....	28
15. Tariffa dei prezzi "TC" per impianti per telecomunicazioni - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/311 in data 07/02/2022).....	29
16. Elenco nuove voci addizionali AQ Fabbriato Viaggiatori ed Aree Esterne (Allegato n. 33);.....	29
17. Elenco nuove voci addizionali Trento AQ Fabbriato Viaggiatori ed Aree Esterne (Allegato n.35).	29
Tutte le tariffe dei prezzi precedentemente elencate sono disponibili sul sito www.rfi.it .	29
7.2 AVVERTENZE ALLE TARIFFE DEI PREZZI	29
Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, per come prescritto dalle norme in vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati per come indicato nelle voci stesse.	29
Anche se previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in nessun caso impiegare materiali contenenti amianto nonché wollastonite, con obbligo assoluto di utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia igienico-sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle singole voci di tariffa.....	29
Per tutte le voci di tariffa che prevedono la posa in opera di masse metalliche senza la prevista realizzazione del relativo impianto di messa a terra, tutti gli oneri connessi a tale realizzazione si intendono compresi e compensati nei prezzi delle medesime voci di tariffa.	29
Tutti i prezzi di tariffa non comprendono i costi della sicurezza di cui ai relativi "Piani di Sicurezza", redatti ai sensi del Titolo IV – Cap. I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che saranno compensati a misura con i prezzi delle tariffe di cui al precedente punto. .	30
L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le certificazioni di legge e le dichiarazioni di conformità per le opere e impianti realizzati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo; anche i predetti oneri s'intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di detta documentazione, all'Appaltatore verrà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.	30
7.3 AVVERTENZA GENERALE ALLE TARIFFE DEI PREZZI ..	30
Per quanto attiene invece gli interventi non programmati, di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) del presente Accordo, si stabilisce che la priorità di applicazione delle tariffe sopracitate è data dalla maggiore pertinenza delle stesse rispetto alle voci di tariffa in questione.....	30

ARTICOLO 9	36
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	36
ARTICOLO 10	39
PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	39
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39
RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI	39

ARTICOLO 11	44
CESSIONE DEI CREDITI	44
ARTICOLO 12	45
CAUZIONE DEFINITIVA	45
ARTICOLO 13	46
POLIZZE ASSICURATIVE	46
13.1. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.	46
<i>Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in riferimento ai singoli</i>	
<i>Contratti Applicativi, salvo le polizze di cui al successivo punto 13.2, 13.4 e 13.5, che</i>	
<i>si applicano all'intero Accordo Quadro.</i>	46
13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI	
ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA	
DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR).	47
13.5 ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI	
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.	52
13.6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.	54
13.7. INTERVENTI SOSTITUTIVI.	54
ARTICOLO 13 BIS	54
APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI	54
DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE	
.....	54
REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA	
AUTOPROCLAMATE	54
REPUBBLICHE INDIPENDENTI	54
4. L'APPALTATORE SI IMPEGNA, INOLTRE, AD INSERIRE NEI	
SUBAPPALTI/SUBCONTRATTI DI CUI SIA PARTE, NONCHÉ A	
FAR INSERIRE PER IL TRAMITE DEI PROPRI	
SUBAPPALTATORI/SUBCONTRAENTI IN TUTTI GLI ALTRI	
SUBCONTRATTI - PENA LA FACOLTÀ PER RFI DI RISOLVERE	
LA PRESENTE CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1456 COD.	
CIV.- UNA CLAUSOLA CON CUI I	

SUBAPPALTATORI/SUBCONTRAENTI ASSUMONO I

MEDESIMI OBBLIGHI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 1 E 2

DEL PRESENTE ARTICOLO, CONTENENTE L'ESPRESSA

PREVISIONE CHE EVENTUALI VIOLAZIONI POTRANNO

COMPORTARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI

DELL'ART. 1456 COD. CIV.55

ARTICOLO 1456

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA56

ARTICOLO 14 BIS.....70

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA70

NELL'IPOTESI DI MANCATO RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI

LEGALITÀ TROVERÀ APPLICAZIONE LA PENALE PREVISTA

ALL'ART. 37 DEL PRESENTE ACCORDO.74

ARTICOLO 14 TER.....74

AVVALIMENTO74

ARTICOLO 15.....75

TRASPARENZA DEI PREZZI.....75

ARTICOLO 16.....75

CODICE ETICO75

MODELLO 23175

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM.....76

ARTICOLO 17.....77

CLAUSOLA SOCIALE.....77

ARTICOLO 18.....78

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI78

**LE PARTI SI IMPEGNANO A TRATTARE I DATI PERSONALI,
ACQUISITI NELL'AMBITO E PER LE FINALITÀ CONNESSE
ALL'AFFIDAMENTO E ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO,
NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, LICEITÀ E
TRASPARENZA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679 E DAL D.LGS. N. 196/2003 E S.M.I.)
.....78**

**IN PARTICOLARE, LE PARTI SI IMPEGNANO A TRATTARE I
DATI PERSONALI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI
MINIMIZZAZIONE, NONCHÉ A GARANTIRNE L'INTEGRITÀ E
LA RISERVATEZZA.78**

**È FERMO L'OBBLIGO DI CIASCUNA DELLE PARTI, IN
QUALITÀ DI TITOLARI AUTONOMI DEL TRATTAMENTO, DI
FORNIRE L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI ALLE PERSONE FISICHE DELLA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE E A QUELLE DELL'ALTRA PARTE I CUI
DATI SIANO TRATTATI PER LE FINALITÀ DI CUI AL PRIMO
PARAGRAFO DEL PRESENTE ARTICOLO E GARANTIRE
L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....78**

**L'OBBLIGO DI INFORMATIVA DI CUI AL TERZO COMMA
VIENE ASSOLTO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
MEDIANTE PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE PROTEZIONE
DATI DEL SITO ISTITUZIONALE WWW.RFI.IT E DAL
CONTRAENTE MEDIANTE [*CHIEDERE AL CONTRAENTE DI***

INSERIRE LA MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

DELL'INFORMATIVA AGLI INTERESSATI]. 78

CIASCUNA PARTE RISPONDE DELLE CONTESTAZIONI,

AZIONI O PRETESE AVANZATE DA PARTE DEGLI

INTERESSATI E/O DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO E/O

AUTORITÀ IN MERITO ALLA INOSSERVANZA ALLA

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI

DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 E DAL D.LGS.

196/2003 E S.M.I), AD ESSA ASCRIVIBILI. 78

PROPRIETÀ INTELLETTUALE..... 79

ARTICOLO 20..... 81

SICUREZZA - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI

SALUTE E SICUREZZA SULLAVORO..... 81

20.1. PIANI DI SICUREZZA..... 81

ARTICOLO 20 BIS..... 94

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI

CONTROLLO DEL RISCHIO..... 94

ART. 20 TER 95

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE

DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI 97

*21.1. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TUTELA
AMBIENTALE 97*

*21.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ED INQUINAMENTO DEI SITI..... 99*

*21.3 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI
TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE..... 103*

5. PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CUI SOPRA,

L'APPALTATORE INCORRERÀ NELLA PENALE PREVISTA

ALL'ART. 37 DEL PRESENTE ACCORDO. ESSA VERRÀ

APPLICATA A DECORRERE DAL GIORNO DI EFFETTUAZIONE

DEL CONTROLLO E PER OGNI GIORNO SUCCESSIVO FINO AL

GIORNO IN CUI VERRANNO ESIBITI I DOCUMENTI DI

IDENTIFICAZIONE RELATIVI ALL'ADDETTO O AGLI

ADDETTI TROVATI SPROVVISTI DI DOCUMENTAZIONE

ALL'ATTO DEL CONTROLLO.118

ARTICOLO 22 BIS.....118

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI118

DALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA ...118

ARTICOLO 23.....119

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO119

ARTICOLO 24..... 120

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI .. 120

EFFICACIA - VARIANTI IN CORSO D'OPERA - AUMENTO O

DIMINUZIONE DEI LAVORI..... 120

ARTICOLO 25..... 122

RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO,.....122

ARTISTICO, ARCHEOLOGICO122

ARTICOLO 26..... 122

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN.....122

MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI.....123

ARTICOLO 27..... 126

PROGETTAZIONE ESECUTIVA126

27.1 ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI..... 126

27.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE - APPROVAZIONE DI CUI

ALL'ART. 20.4 DELLE CGC..... 128

27.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.....	130
27.4 DISEGNI “AS-BUILT” (“COME COSTRUITO”).....	131
27.5 VARIAZIONI CATASTALI.....	132

ARTICOLO 28.....	133
-------------------------	------------

RISERVE DELL'APPALTATORE.....	133
-------------------------------	-----

ARTICOLO 28 BIS.....	134
-----------------------------	------------

SOSPENSIONE DEI LAVORI - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	134
--	-----

ARTICOLO 29.....	134
-------------------------	------------

ACCORDO BONARIO.....	134
-----------------------------	------------

ARTICOLO 30.....	134
-------------------------	------------

CRONOPROGRAMMA.....	134
---------------------	-----

ARTICOLO 31.....	137
-------------------------	------------

CONSEGNA AREE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CANTIERE	
--	--

.....	137
-------	-----

ARTICOLO 32.....	137
-------------------------	------------

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	137
--	-----

32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ.....	137
---	-----

32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO....	139
---	-----

32.3. CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D. LGS. 57/2019.....	141
--	-----

ARTICOLO 32 BIS.....	144
-----------------------------	------------

MATERIALI.....	144
-----------------------	------------

32bis.1. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DA RFI CLASSIFICATI A CATALOGO NELL'ANAGRAFICA RFI).....	144
--	-----

Per memoria	144
-------------------	-----

32bis.2. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DALL'APPALTATORE	144
--	-----

1. Sarà a carico dell'Appaltatore e si intende compreso e compensato nel corrispettivo di appalto l'approvvigionamento di tutti i materiali, necessari per la realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo.	144
--	-----

ARTICOLO 32 TER.....	146
-----------------------------	------------

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI	
--	--

INFRASTRUTTURA TOLTI D'OPERA	146
---	------------

PER MEMORIA	146
ARTICOLO 32 QUATER	146
MATERIALI DI SCORTA.....	146
PER MEMORIA	146
ARTICOLO 33.....	146
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI.....	146
ARTICOLO 34.....	147
DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.....	147
ARTICOLO 35.....	151
PROVE E COLLAUDI STATICI.....	151
35.1. <i>PROVE SUI MATERIALI</i>	151
35.2. <i>COLLAUDI STATICI</i>	153
ARTICOLO 36.....	155
CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE	
CONSEGNA DEI LAVORI	155
TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI – PROROGHE.....	155
ARTICOLO 37.....	157
PENALITÀ.....	157
ARTICOLO 38.....	162
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI.....	162
VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	162
ARTICOLO 39.....	163
VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO	163
ARTICOLO 39 BIS.....	164
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA.....	164
ARTICOLO 39 TER.....	164

CONTO FINALE	164
ARTICOLO 39 QUATER	164
GARANZIE	164
ARTICOLO 40.....	165
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER	165
GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ	165
ARTICOLO 40 <i>BIS</i>.....	169
RECESSO.....	169
ARTICOLO 41.....	169
DOMICILIO E COMUNICAZIONI.....	169
ARTICOLO 42.....	170
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE.....	170
ARTICOLO 43.....	170
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	170